INDICE

DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 31 GENNAIO 1952

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDIGE		1	I Au.
	PAG.	Colitto: Corso di qualificazione per ter- razzieri e pavimentatori stradali, nel	
Audisio: Distribuzione di gas metano nella città e provincia di Alessandria.		comune di Busso (Campobasso). (7044) Colitto: Cantiere scuola di lavoro nel -	35105
(6114)	35098	comune di Mafalda (Campobasso).	35105
Martella», in Agro di Matera. (6201) .	35098	CUTTITTA: Provvidenze per i combattenti	33103
Capalozza: Sistemazione di agenti di cu- stodia coloniali, (già orale 2977)	35099	della seconda guerra mondiale dipen- denti dalle amministrazioni statali e	
CAPALOZZA: Contratti locatizi alberghieri, (già orale 2978)	35099	parastatali. (6753)	35105
Capalozza: Richiesta dell'I. N. C. I. S. di Messina di una indennità di occupa-		briche di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). (6831)	35107
zione ai pensionati e vedove degli im-	95.400	FERRARIO: Vendita a prezzo di favore di	00101
piegati dello Stato. (6337) Casalinuovo: Disastro ferroviario sulla	35100	carbone e legna agli Istituti di assistenza. (5948)	351 08
linea della società Calabro-Lucane. (6729)	35100	FERRARIS: Fondi e personale tecnico agli Osservatori fitopatologici. (6701)	35108
Casalinuovo: Ruoli speciali transitori per gli insegnanti non di ruolo. (7037)	35101	Larussa: Contributi assicurativi e previ- denziali degli appaltatori delle imposte	
Caserta: Sistemazione dei torrenti e dei laghi della zona Nolana (Napoli). (6750)	35101	di consumo. (6975) LEONETTI: Sistemazione del museo cam-	35109
CASONI: Ristampa degli scritti di Giuseppe		pano di Capua (Caserta). (6657)	35110
Mazzini. (6970)	35101	MAROTTA: Strada di trasformazione fon- diaria Lagonegro-Moliterno (Potenza). (6755)	35110
(7031)	35102	MIEVILLE: Pagamento di contributi previ- denziali e assicurativi da parte dei la-	00110
Cavallari: Avviamento al lavoro e assi- stenza ai lavoratori disoccupati. (6995)	35103	voratori combattenti. (6998)	35110
COLITTO: Consorzio per la irrigazione del- le Piane di Mafalda (Campobasso).	25102	Moro Gerolamo Lino: Formulario per il censimento dell'industria e commercio per le imprese artigiane, (già orale 2955)	35111
(6611)	35103	Nitti: Censura teatrale della commedia	33111
fici del comune di Isernia (Campobasso) (6647)	35104	«Unti del Signore» di Giovanni L. Morino. (6572)	35112
COLITTO: Impianto elettrico nelle contra- de del comune di Vinchiaturo (Cam-		PERRONE CAPANO: Provvedimenti per la edilizia veneziana. (8968)	35112
pobasso). (6724)	35104	Pignatelli: Ente di irrigazione della Pu- glia e Lucania. (6792)	35115
parte dell'Ente Maremma (6882)	35104	Polano: Ammutinamento nella colonia.	00110
COLITTO: Costruzione della strada di Marzano Appio in provincia di Caserta.		penale di Tramaglino-Alghero (Sassari), (già orale 3007)	35116
(6883)	35104	Polano: Indennità spettanti agli ex di- pendenti dell'U. N. S. E. A. (6637).	35116
Biferno (Campobasso). (6901) COLITTO: Corsi d'avviamento per carpen-	35105	Polano: Miniera di ferro di Canoglia di Porto Torres (Sassari). (6848)	35117
tieri e metalmeccanici nel comune di Larino (Campobasso). (7043)	95405	PRETI: Linificio-canapificio di Ferrara.	
Laimo (Gamponasso), (1045)	35105	(6799)	35117

	PAG.
Pugliese: Incidente sulla linea delle ferrovie Calabro-Lucane. (6680)	35118
RESCIGNO: Officina del deposito ferrovia- rio di Salerno. (6949)	35118
Roselli: Contratto di lavoro per gli assuntori ferroviari non statali della	
S. N. F. T. di Brescia. (6898)	35119
Salja: Essenze di bergamotto e redazione	35119
di listini comparati. (5994)	55119
Sala: Corsi di addestramento delle organizzazioni A. C. L. I. (6621)	35120
Sammartino: Cantiere di lavoro nei comu-	
ni di Pietrabbondante e di Castelver-	25.100
rino (Campobasso). (7014)	35120
SANTI: Servizio militare da parte di emi- granti italiani in Australia, (già orale)	
(2908)	35121
TERRANOVA RAFFAELE: Magazzino di	
pronto soccorso di Reggio Calabria.	
(6432)	35121
TREMELLONI: Rilevazioni tecnico-econo-	
miche degli impianti industriali, (già	
orale) (2886)	35121
TROISI: Incremento della gelsicoltura.	07.100
(6969)	35122

AUDISIO. — Al Ministro dell'industria e del commercio. — « Per sapere:

- a) se è prevista la distribuzione di metano alla città e provincia di Alessandria;
- b) se, nell'eventualità il servizio di erogazione, tramite l'Azienda generale italiana petroli sarà riservato esclusivamente alla Società italiana gas, oppure è prevista qualche altra forma id gestione, foss'anche subordinata o complementare, da parte di terzi privati ». (6114).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto questo Ministero fa presente:

- a) la distribuzione di metano alla città e alla provincia di Alessandria è nei programmi dell'AGIP-SNAM in quanto è previsto che dal metanodotto di prossima realizzazione Cortemaggiore-Tortona-Genova, si dipartirà da Tortona, un ramo che raggiungerà, entro il 1953, Casale Monferrato attraverso Alessandria. Questo Ministero ha motivo di ritenere che la quantità di metano che sarà possibile far affluire nella provincia in parola, sarà tale da sodisfare tutte le richieste, sia per uso domestico che per uso industriale, tenuto anche conto dello sviluppo dell'industria locale;
- b) per quanto riguarda la distribuzione nei singoli comuni del metano destinato ad usi domestici si fa presente che, trattandosi di

assicurare un servizio pubblico di interesse comunale, la questione è di competenza dell'autorità comunale stessa ».

Il Ministro: CAMPILLI.

BIANCO. — Al Ministro Campilli e al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se i lavori per la costruzione della borgata « La Martella » in agro di Matera, per i quali il primo di essi dette il primo e l'ultimo colpo di piccone il 9 settembre 1951, sono stati iniziati o se, quanto meno, sono stati a tutt'oggi appaltati ». (6201).

RISPOSTA. — « I lavori per la costruzione della borgata rurale « La Martella » in agro di Matera da realizzare dalla Cassa per il Mezzogiorno costituiscono un complesso di notevole entità e possono essere, sinteticamente raggruppati come segue:

opere st	radali					L.	35.820.000
allaccian	nento	ele	ttr	ico	٠.))	15.750.000
acquedo	ito .))	43.300.000
						L.	94.870.000

Edifici pubblici:

Edities pubblies.					
stazione carabinieri			•	L.	9.000.000
chiesa e canonica		•		>>	15.000.000
uffici comunali))	6.000.000
negozi e alloggi .				»	19.000.000
asilo nido ONMI .))	15.000.000
ambulatorio))	5.300.000
edificio scolastico.))	22.200.000
				L.	186.870.000

« Il concreto avvio alla realizzazione delle opere suddette non ha avuto fin'ora lo sviluppo prevedibile a causa di difficoltà tecniche sopravvenute che hanno influito anche a ritardare l'attività della Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; Ente concessionario della Cassa per il Mezzogiorno, che si è trovato ad affrontare particolari problemi di carattere organizzativo per l'importanza e la varietà delle opere da effettuare. In particolare per quanto riguarda le strade furono tentati con esito negativo due esperimenti di gara nel settembre e nell'ottobre e successivamente fu autorizzata l'esecuzione in economia di un primo lotto di lavori. È stato anche approvato l'appalto definitivo dei lavori stessi che sono stati affidati all'impresa S.I.G.C. Per quanto riguarda la parte elettrica, l'esecuzione di essa è stata affidata alla Società lu-

cana di elettricità che ha dato inizio ai lavori. I lavori relativi agli acquedotti sono stati appaltati dalla ditta Pietro Scrimieri che ha dato inizio ai lavori nel novembre 1951. Il notevole complesso di lavori relativo alla costruzione di edifici pubblici ha subito il maggiore ritardo, in quanto si è manifestata la necessità di introdurre modifiche nei progetti già approvati per il necessario coordinamento di tali lavori con il programma di costruzione da effettuare dall'U.N.R.R.A.-Casas. Comunque per tale complesso di opere è già stata approvata la gara di appalto e l'impresa appaltatrice S.I.G.C. è già stata autorizzata ad iniziare i lavori ».

Il Ministro dell'industria e commercio: CAMPILLI.

CAPALOZZA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — « Per conoscere se non ritenga di dovere provvedere alla sistemazione di quei pochi agenti di custodia coloniali, che non rientrano nei benefici di legge per essere assunti dopo il compimento del 35° anno di età », (già orale 2977).

RISPOSTA. — « Rispondo all'onorevole interrogante che, eccetto due, tutti gli agenti di custodia coloniali, attualmente comandati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, sono in possesso del requisito dell'età stabilito dall'articolo 2 della legge 30 agosto 1951, n. 1087, e pertanto essi potranno avvalersi della disposizione di cui all'articolo 1 della stessa legge. Per quanto riguarda i due agenti di custodia coloniali che non possono usufruire del predetto beneficio, il Ministero dell'Africa italiana ha assicurato che provvederà direttamente alla loro sistemazione definitiva ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

CAPALOZZA. — Al Commissario per il turismo. — « Per conoscere se non ritenga di dover prendere l'iniziativa per un provvedimento legislativo di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, diretta ad includere nel vincolo i contratti locatizi alberghieri stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 424, del 4 dicembre 1946, e scadenti dopo il 31 dicembre 1950 », (già orale 2978).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante si preoccupa del fatto che una interpretazione letterale di un inciso dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1946, n. 424, per il riferi-

mento che allo stesso articolo si fa nella legge 28 dicembre 1950, n. 1020, nel decreto legislativo 9 aprile 1951, n. 207, e nella legge 29 maggio 1951, n. 358, abbia a sottrarre alle successive proroghe dei contratti di locazione alberghiera quei contratti aventi scadenza posteriore al 31 dicembre 1950. L'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello ° Stato 4 dicembre 1946, n. 424, disponeva la proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso albergo, pensione o locanda, fino al 31 dicembre 1950, qualora la locazione avesse scadenza anteriore a tale data. Quest'ultima proposizione « qualora la locazione abbia scadenza anteriore», contenuta nella disposizione legislativa, mirava ad assicurare fino al 31 dicembre 1950 la durata di quei contratti aventi scadenza anteriore senza interferire nelle pattuizioni delle parti che avessero già previsto una più lunga durata delle affittanze. Questo termine del 31 dicembre 1950, che all'epoca del provvedimento legislativo 4 dicembre 1946 era ritenuto come sufficiente a che nel periodo intercorrente la situazione ricettiva alberghiera trovasse la sua sistemazione in un regime di libertà contrattuale, venne successivamente considerato inadeguato e, allo scopo di evitare una ripercussione sui prezzi di alloggio e per impedire eventualmente una trasformazione degli immobili adibiti dall'industria alberghiera in altre destinazioni, fu prorogato, attraverso provvedimenti successivi, fino a tutto il 31 dicembre 1955. Il fatto che i provvedimenti di proroga del 28 dicembre 1950 e del 9 aprile 1951 si siano richiamati senza ulteriori precisazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 424, è dovuto - è d'uopo riconoscere - in parte alla precipitazione nella elaborazione degli stessi, la cui discussione fu molto laboriosa ed avvenne dopo una procedura d'urgenza per evitare la scadenza dei termini. Ma non poteva esserci dubbio circa lo spirito che li ha determinati, cioè di una proroga generale dei contratti di locazione, aventi scadenza anteriore alla emanazione delle leggi stesse, senza tener conto dell'inciso « qualora la locazione abbia scadenza anteriore al 1950 » più sopra precisata, la quale non poteva che riferirsi esclusivamente alla legge del 1946. Ciò è tanto vero che l'articolo 2 dell'ultima legge 19 maggio 1951, n. 358, dove si dispone la proroga fino al 31 dicembre 1955, ripristina la clausola « qualora° la locazione abbia scadenza anteriore a tale data », cioè anteriore al 1955 e non soltanto anteriore al termine fissato dal decreto legislativo del Capo provvi-

sorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 424, limitato al 31 dicembre 1950. Volendo assumere una interpretazione letterale dei provvedimenti intermedi di proroga, resterebbero sottratti ad essi i contratti scaduti durante i quattro mesi 1º gennaio-29 maggio 1951, il che contrasta nettamente con l'interpretazione creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 424, e della legge 29 maggio 1951. Questa interpretazione non è stata finora contestata e non si ravvisa alcuna necessità di ricorrere ad una interpretazione autentica della legge. Se controversie dovessero sorgere al riguardo e la Magistratura non interpretasse nel senso anzidetto le disposizioni citate, l'Amministrazione avrebbe cura soltanto allora di promuovere un provvedimento legislativo di interpretazione autentica, avente effetto retroattivo ».

Il Commissario: Romani.

CAPALOZZA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze. — « Per avere ragguagli circa la circolare diramata dalla rappresentanza provinciale di Messina dell'I.N.C.I.S., cioè dall'Intendenza di finanza e diretta ai pensionati e alle vedove degli impiegati dello Stato, con la quale si precisa che « ferma restando l'azione per ottenere la disponibilità dell'alloggio, durante il periodo di tolleranza si dovrà corrispondere un'indennità di occupazione pari al fitto ». (6337).

RISPOSTA. — « La circolare della rappresentanza provinciale I.N.C.I.S. di Messina, diretta ai pensionati e alle vedove di impiegati dello Stato, occupanti alloggi del detto istituto, non impone ad essi il pagamento di un'indennità di occupazione, oltre il fitto. La dizione contenuta nella detta circolare e cioè « durante il periodo di tolleranza si dovrà corrispondere una indennità di occupazione pari al fitto », va interpretata nel senso che, venendo meno il rapporto locativo tra l'I.N.C.I.S. e l'inquilino, in forza dell'ordinanza di risoluzione del contratto, emanata ai sensi dell'articolo 386 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e regolarmente notificata, il corrispettivo dell'uso dell'alloggio, pagato dall'occupante all'istituto non può più considerarsi canone di fitto - il quale presuppone un regolare rapporto locativo - ma indennità di occupazione, la cui misura, per altro, è pari a quella del precedente fitto ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Camangi.

CASALINUOVO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere quali siano state le cause del disastro ferroviario sulla linea a scartamento ridotto della società Calabro-Lucana, Vibo Valentia-Pizzo, conclusosi con il tragico bilancio di otto morti ed oltre 20 feriti; quali responsabilità siano emerse e quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per un definitivo assetto dei servizi di trasporto della zona, che, eliminando ogni pericolo, offra garanzia di sicurezza ». (6729).

RISPOSTA. — « In merito al luttuoso incidente verificatosi il 17 novembre 1951 sulla Vibo Valentia-Mileto delle ferrovie Calabro-Lucane il Ministero dei trasporti, immediatamente dopo la notizia del tragico incidente, ha disposto un'inchiesta per accertare le cause e le responsabilità inerenti all'incidente medesimo. Le indagini, per altro, da parte della commissione di tecnici, all'uopo nominata, sono state iniziate da pochi giorni avendo soltanto di recente l'autorità giudiziaria concesso il nulla osta per l'accesso al ponte ed essendo stato inoltre necessario, per evitare pericoli alla incolumità personale dei componenti la commissione, procedere innanzitutto al puntellamento della parte del ponte non crollata. Non appena le indagini saranno portate a termine farò seguito all'onorevole interrogante per ulteriori notizie. In linea generale nei riguardi della sicurezza dell'esercizio, nessun particolare provvedimento risulta necessario adottare per la rete ferroviaria in esame in quanto esistono le prescritte garanzie. Per un potenziamento dell'esercizio della rete stessa, sono infine in corso, come è noto, alcuni provvedimenti fra i quali l'acquisto di 24 nuove automotrici ed 8 rimorchiate ».

Il Ministro: MALVESTITI.

CASALINUOVO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere:

- a) se e quali motivi ostacolino la sistemazione, sia pure graduale, degli insegnanti non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale, che si trovino nelle condizioni volute dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e che abbiano chiesto di essere collocati nei ruoli speciali transitori;
- b) se non ritenga, ad evitare disparità di trattamento fra le categorie del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, che debba trovare applicazione anche

per gli insegnanti, in possesso dei requisiti richiesti, l'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ». (7037).

RISPOSTA. — « I motivi che ostacolano la sistemazione nei ruoli speciali transitori di tutti i professori (e — si aggiunge — di tutti i maestri elementari) non di ruolo, vanno ricercati proprio nello spirito e nella lettera del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, di cui ha fatto venno l'onorevole interrogante. A norma di tale decreto, infatti, doveva essere immesso nei ruoli transitori un numero di insegnanti corrispondente al numero delle cattedre allora vacanti. Per conseguenza, l'accoglimento della proposta sub a) comporterebbe necessariamente la emanazione di un apposito provvedimento legislativo, al quale comunque lo scrivente sarebbe decisamente contrario per le seguenti ragioni:

1º) perché, trascorso il periodo eccezionale del dopoguerra, è necessario tornare alla normalità anche nel campo del reclutamento del personale insegnante che si concreta attraverso i concorsi per esami e per titoli;

2°) perché la proposta dell'onorevole interrogante, se fosse accolta, avrebbe effetti deleteri sui futuri concorsi in quanto rappresenterebbe una ipoteca sui posti che si renderanno vacanti e che, per tal motivo non potrebbero essere conferiti ai neo laureati e ai neo diplomati che non hanno diritto all'inquadramento nei ruoli transitori. Per quanto riguarda il secondo punto della interrogazione, è appena il caso di avvertire che la legge 5 giugno 1951, n. 376, espressamente prevista dal penultimo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non confiene altro che le norme di attuazione di quest'ultimo decreto; riguarda, cioè il personale avventizio e non gli insegnanti la cui posizione agli effetti del collocamento nei ruoli transitori, era già stata disciplinata tre anni prima attraverso il citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

« Per le suesposte considerazioni non è possibile accedere alle richieste formulate nell'interrogazione ».

Il Ministro: SEGNI.

CASERTA. — Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici. — « Per conoscere se siano a conoscenza delle attuali condizioni del torrente Quindici ed altri torrenti e laghi della zona Nolana (Napoli) che, ricolmi e quasi internati, non valgono più a trattenere e smaltire le acque piovane, con conseguente straripamenti e allagamenti, per-

ora, fortunatamente, limitati e parziali, ma che potrebbero aggravarsi con danni non calcolabili per la popolazione e i terreni ». (6750).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, ben conoscendo lo stato di disordine in cui si trovano le opere di bonifica in provincia di Napoli, ed in particolare gli alvei dei torrenti della zona Nolana, ha recentemente disposto un'assegnazione di 200 milioni di lire per lavori di sistemazione. Sull'anzidetta assegnazione sono stati destinati al territorio del Nolano 74 milioni di lire, di cui 17.290.000 per la sistemazione del torrente Quindici. I lavori saranno eseguiti a cura diretta dell'Ufficio del genio civile di Napoli, sulla base dei progetti la cui approvazione tecnica è di competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Fanfani.

CASONI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — «Per conoscere i motivi che hanno determinato la sospensione della ristampa degli scritti di Giuseppe Mazzini con grave disappunto degli studiosi e con pregiudizio dei legittimi interessi della Cooperativa tipografica editrice, che cura la ristampa, e nei confronti della quale il Ministero è inadempiente a precise clausole contrattuali ». (6970).

RISPOSTA. — «La ristampa dell'edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini, alla quale si riferisce l'onorevole interrogante, ha carattere parziale essendo comprensiva di soli 39 volumi. Essa fu deliberata dal Ministero, soprattutto per venire incontro alle necessità della Cooperativa tipografica editrice Paolo Galeati di Imola, la quale, avendo subito in seguito agli eventi bellici la parziale distruzione di alcuni suoi depositi, aveva espresso il desiderio di poter provvedere al completamento di almeno 800 esemplari dell'edizione. È da osservare in proposito che, sebbene in pratica nulla si opponesse a che la ristampa dei 39 volumi di cui trattasi fosse eseguita subito, fu la stessa Cooperativa editrice che, per fornirsi dell'attrezzatura necessaria al lavoro richiese una proroga degli originari termini contrattuali.

« Altro particolare che ha impedito una sollecita conclusione della ristampa in parola è che la Cooperativa Galeati, per meglio cautelare la propria responsabilità, ha domandato l'inserzione in contratto di una clausola che impone al Ministero l'obbligo della revi-.

sione dei singoli volumi approntati per la ristampa. Essendo stata ricostituita, nel frattempo, la Commissione nazionale per gli scritti di Giuseppe Mazzini, commissione incaricata di provvedere altresì alla pubblicazione di materiale mazziniano inedito, che sia già venuto o possa venire in luce, nonché alla pubblicazione degli indici della edizione di cui trattasi, è sembrata opportuna alla commissione anche una revisione critica del testo dei volumi già pubblicati ed ora da ristampare parzialmente. In conseguenza fu richiesto dalla commissione alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea, che ha carattere di biblioteca di Stato, di consegnarle a scopo di studio gli atti e documenti mazziniani esistenti presso questo istituto. Al trasferimento, tuttavia, della raccolta presso la sede della commissione mazziniana, al Vittoriano, si sono opposte varie difficoltà di ordine amministrativo, in quanto il carattere demaniale attribuito alle pubbliche raccolte di libri e manoscritti, regolarmente inventariate, porta ad escludere che esse, se rivestono un particolare interesse storico od artistico, possano essere - a norma delle vigenti disposizioni - allontanate, sia pure temporaneamente, dalla loro sede, secondo precise istruzioni al riguardo impartite dalla Ragioneria generale dello Stato.

« Ciò nonostante sono in corso intese con la direttrice della biblioteca anzidetta perché possa addivenirsi ad una concessione del materiale richiesto dalla commissione mazziniana a piccoli gruppi, in modo da ridurre al minimo la permanenza di esso fuori sede e di facilitare le operazioni di controllo, sia presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea, che presso l'Istituto per la storia del risorgimento, dove siede la commissione. Si ha, quindi, motivo di sperare che, salvo nuovi imprevisti ostacoli, la parziale ristampa di cui si discute possa essere portata a compimento nel più breve termine. Circa l'adempimento delle clausole del contratto stipulato con la cooperativa Galeati per la ristampa medesima, si fa presente che in base all'articolo 3 del predetto contratto era testualmente previsto: « Il Ministero della pubblica istruzione corrisponderà alla cooperativa Galeati la somma di lire 9 milioni e cioè in quanto a lire 3 milioni quale contributo dell'onere che la cooperativa Galeati si assume per la ristampa che, dalle previsioni fatte, si fa assumere ad oltre 12 milioni e in quanto a lire 6 milioni in pagamento a forfait dei 30 mila volumi che costituiscono le 300 edizioni complete acquistate dal Ministero medesimo ».

« Poiché in relazione al disposto del sopracitato articolo, questo Ministero ha già provveduto al pagamento di lire 7 milioni (di cui 3 milioni a titolo di contributo e 4 milioni per il pagamento di due rate della fornitura da farsi a questa amministrazione), la cooperativa editrice deve solo avere lire 2 milioni, che le saranno corrisposti non appena essa avrà adempiuto all'obbligo principale di fornire 300 degli 800 esemplari debitamente completati della edizione, affinché possano essere messi a disposizione di biblioteche e di pubblici istituti di cultura che ne siano sprovvisti. Qualora dovesse risultare impossibile o troppo difficoltosa una revisione critica di tutti i volumi (26 su 39) ancora da ristampare, si provvederà a far eseguire solo una riproduzione stereotipica di quelli (circa 8 di cui la metà già in bozza) che mancano al completamento dei 300 esemplari di cui sopra. In tal modo la cooperativa potrebbe essere sodisfatta della rimanenza del suo credito (lire due milioni) ed attendere con maggior calma alla stampa dei residui 18 volumi, via via che la commissione mazziniana avrà proceduto alla loro revisione».

Il Ministro: SEGNI.

CASTELLARIN. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze. — « Per conoscere il motivo per il quale, nelle trattative per la stesura della convenzione nazionale tra l'I.N.A.M. e il sindacato medici, il Ministro del lavoro ha potuto ipotecare la volontà del competente Ministero delle finanze col dare per stabilito il passaggio della tassazione dei proventi mutualistici dei sanitari della categoria C-1 alla categoria C-2; di guisa che oggi l'I.N.A.M. pretende di trattenere ai medici l'aliquota della C-2 mentre ancora il Ministero delle finanze non si è pronunciato in merito, e prosegue la tassazione in C-1 ». (7031).

RISPOSTA. — « A suo tempo, in occasione dell'agitazione dei medici nei confronti dell'Istituto di assicurazione contro le malattie; poiché fra le altre rivendicazioni vi era anche la richiesta di un interessamento del Ministero del lavoro presso il dicastero competente, affinché i compensi percepiti, a tariffa ridotta e sempre integralmente accertabili, fossero tassati con le aliquote della categoria C-2, non si mancò di rappresentare tale richiesta al Ministero delle finanze. Quest'ultimo, nel confermare che i compensi percepiti debbono essere accertati in categoria C-1, aggiunse che « allo scopo di venire incontro ai

voti degli interessati ed in considerazione del fatto che per i medici convenzionati la tassazione dei relativi compensi può essere effettuata in somma carta e definita al pari del reddito di categoria C-2 e che, inoltre, i medici convenzionati subiscono una limitazione nella loro attività libera, è stato deciso di escludere dalla tassazione dei compensi i corrisposti dalle Mutue una quota di reddito, ferma restando la classificazione in categoria C-1. Tale quota è stata stabilita nella misura variabile dal 40 al 60 per cento dei compensi stessi, in funzione della minore o maggiore entità delle retribuzioni derivanti dalle prestazioni convenzionate rispetto al reddito relativo alla libera professione.

« Nel 1951, in sede di stipulazione della nuova convenzione tra l'Istituto di assicurazione contro le malattie e la rappresentanza nazionale dei medici, venne fatta memoria di un'azione svolta dal sindacato nazionale dei medici presso il Ministero delle finanze, al fine di ottenere la tassazione dei compensi mu-· tualistici in C-2, e, poiché risultava che l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Torino aveva consentito per alcuni anni di applicare il tributo nella suddetta categoria, si convenne che le sedi provinciali, sui compensi liquidati ai sanitari, trattenessero l'imposta di ricchezza mobile categoria C-2. Risulta tuttavia che, nutrendo perplessità nell'accoglimento, da parte degli organi tributari, della trattenuta di cui sopra, l'istituto dispose che le somme restassero accantonate in attesa delle definitive determinazioni. Qualora queste ultime siano negative, le somme accantonate verranno restituite agli interessati, i quali provvederanno ad assolvere i propri conti nel tributo della categoria C-1. ».

> Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

CAVALLARI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per sapere se non ritenga opportuno proporre all'approvazione del Parlamento una modifica al terzo comma dell'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, portante: « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro, e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati », allo scopo di permettere la corresponsione di un premio anche a quei lavoratori che, per la minore durata dei lavori di determinati cantieri-scuola, non possono prestare servizio per almeno tre mesi. Quanto sopra si chiede perché non si ritiene giusto che il lavoratore, che abbia dimostrato assiduità e

operosità nel servizio, a causa della durata minore talvolta anche di pochi giorni al richiesto periodo di tre mesi, non possa ricevere alcuna somma a titolo di quel premio che può spettare invece a colui che abbia lavorato anche solo per pochi giorni oltre i tre mesi sopra indicati. Si osserva, altresì, che, nel caso in cui la somma di lire 3000 venisse stimata eccessiva per i meritevoli che abbiano prestato servizio per un periodo inferiore ai tre mesi, potrebbe, la eventuale modifica al predetto articolo, prescrivere, per il lavoro di durata inferiore ai tre mesi, la possibilità di concessione di un premio in misura proporzionata al periodo di servizio prestato». (6995).

RISPOSTA. — « In data 17 corrente, da parte della Commissione di finanza del Senato della Repubblica, è stato approvato un disegno di legge (n. 1966), già approvato dalla Camera dei deputati, concernente il miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola. Il provvedimento in questione, tra l'altro, prevede che la corresponsione del premio finale di operosità sia effettuata in ragione di lire mille per ogni mese di attività lavorativa, anziché in ragione di lire 3 mila, per ogni tre mesi.

« Una tale disposizione elimina, pertanto, l'inconveniente su cui è stata richiamata l'attenzione con la interrogazione in oggetto ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per conoscere lo stato della pratica relativa al riconoscimento del consorzio per la irrigazione delle Piane di Mafalda (Campobasso), che comprende oltre cento ettari di terreno ». (6611).

Risposta. — « Sciogliendo la riserva di cui alla lettera di questo Ministero, in data 8 gennaio 1951, n. 70069, si conferma che non esiste alcuna pratica relativa al riconoscimento di un consorzio per la irrigazione delle Piane di Mafalda, in provincia di Campobasso. La pratica di cui è cenno nella interrogazione soprariportata sembra, pertanto, debba identificarsi nella proposta di ampliamento del perimetro del comprensorio nel quale opera il consorzio di bonifica in destra del fiume Trigno, in base alla quale verrebbe incluso in detto comprensorio anche parte del territorio del comune di Mafalda. Al riguardo si rende noto che con deliberazione del 25 luglio 1951, il comune di Mafalda — premesso che sulla destra del fiume Trigno esiste una

vasta zona pianeggiante di circa 350 ettari scarsamente produttiva per difetto di opera di bonifica e di irrigazione e che anche i terreni siti in collina abbisognano di trasformazione fondiaria - faceva voti perché si addivenisse all'ampliamento del consorzio di bonifica in destra del Trigno con l'inclusione del comune stesso, avente continuità di territorio ed omogeneità di lavori e di interessi. In base a tale deliberato, la prefettura interessò il commissario del consorzio perché, previ gli opportuni accertamenti, adottasse o promuovesse i provvedimenti del caso. La questione è ora oggetto di studio da parte del consorzio suddetto ed il commissario ha preso contatto nelle vie brevi con questo Ministero per concretare la pratica ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quando potrà essere completata la costruzione iniziata da anni del palazzo degli uffici nel comune di Isernia (Campobasso) ». (6647).

RISPOSTA. — « La costruzione del palazzo degli uffici di Isernia è stata parzialmente completata. Mancano solo le opere di rifinitura e le sistemazioni interne. Solo dopo ultimati i detti lavori si potrà procedere alla consegna dello stabile all'intendenza di finanza, consegna che si presume possa verificarsi nel maggio 1952 ».

Il Sottosegretario di Stato: Camangi.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta formulata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Vinchiaturo (Campobasso), di contributo nella spesa prevista per la costruzione delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica le contrade di Lisciaro, Monteverde, Aia Vecchia e Vicenne ». (6724).

RISPOSTA. — « La domanda di contributo presentata dal comune di Vinchiaturo (Campobasso) per provvedere alla costruzione degli impianti di energia elettrica in quel comune, sarà tenuta presente in sede di concessione dei contributi stessi per le opere del genere ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per conoscere se non ritenga necessario intervenire per evitare che l'Ente Maremma, che si occupa dell'esproprio di terreni in conseguenza dell'approvata riforma agraria e che ha in assegnazione un certo numero di macchine agricole, che dovrebbero essere adoperate solo nei terreni espropriati, continui ad offrire dette macchine a terzi, trasformandosi così in impresa industriale, agente in concorrenza con il privato, valendosi della possibilità di praticare prezzi ridotti e danneggiando gravemente gli artigiani motoaratori locali ». (6882).

RISPOSTA. — « La lavorazione di terreni per conto di terzi con mezzi meccanici di proprietà dell'Ente di colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è stata effettuata, sino al mese di settembre 1951, soltanto nei confronti di futuri assegnatari o di cooperative di contadini, particolarmente bisognosi di aiuto. La superficie arata, infatti, per conto di terzi nel comprensorio dell'ente, non ha superato ettari 2 mila. di cui 1400 compresi nel piano di esproprio. Per l'esecuzione di tali lavori venne stabilita una tariffa non inferiore al 90 per cento del prezzo del mercato ed in tal senso l'ente impartì, a suo tempo, disposizioni ai direttori delle aziende che avevano in consegna le macchine agricole utilizzate nei lavori di aratura ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — Al Ministro Campilli. — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in provincia di Caserta della strada di Marzano Appio-statale Casilina e soprattutto del tronco di allacciamento da Tuorocasale alla Casilina ». (6883).

RISPOSTA. — « Nel programma delle opere di viabilità da eseguire nel biennio 1950-52 dalla Cassa per il Mezzogiorno in provincia di Caserta sono compresi i seguenti tronchi: strada campagnola da Marzano Appio a Roccamonfina; Marzano Appio alla statale Casilina Entrambe le opere, la cui esecuzione sarà affidata all'Amministrazione provinciale di Caserta, sono in stato di avanzata progettazione. Per quanto riguarda l'allacciamento da Tuorocasale alla Casilina, si fa presente che esso non ha potuto essere compreso nel suddetto programma di opere di viabilità in quanto di interesse esclusivamente locale. Per la realizzazione di esso l'amministrazione interessata potrà chiedere, ove lo creda opportuno, l'istituzione di cantieri di lavoro al competente dicastero, ovvero gli altri eventuali beneficî di legge al Ministero dei lavori pubblici ».

Il Ministro: CAMPILLI.

° COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quando potrà essere ricostruito — senza che si faccia ricorso al sistema dell'appalto a pagamento differito — il ponte in cemento armato, già esistente sul Biferno e distrutto nell'ottobre 1943 dai tedeschi, che univa le contrade Tivone e Covatta del comune di Castropignano (Campobasso) ad altro territorio dello stesso comune e che è di enorme importanza per l'agricoltura del posto, donde l'urgenza della ricostruzione, essendo una buona metà di quell'agro rimasta completamente isolata ». (6901).

RISPOSTA. — « Si confermano le risposte già date il 7 maggio 1951 ed il 20 novembre 1951 alle interrogazioni numeri 5168 e 6363 dello stesso onorevole interrogante e cioè che a causa della insufficienza dei fondi assegnati non è stato possibile eseguire i lavori di ricostruzione del ponte in questione. D'altra parte, da accertamenti all'uopo disposti, è risultato che l'esecuzione dei lavori stessi non ha carattere d'urgenza ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la istituzione nel comune di Larino (Campobasso) di corsi di primo avviamento per carpentieri e metalmeccanici ». (7043).

RISPOSTA. — « Torna gradito assicurare che, nel piano dell'esercizio corrente per la provincia di Campobasso, risultano previste, in località Larino, due corsi (ente gestore l'E.C.A.) dei quali uno per metalmeccanici e l'altro per carpentieri (30 lavoratori per ciascuno, durata mesi cinque). Detti corsi avranno pratica attuazione non appena autorizzata la spesa all'uopo preventivata ».

Il Ministro: Rubinacci.

COLITTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — «Per conoscere se non ritenga opportuno disporre nel comune di Busso (Campobasso) un corso di qualificazione per terrazzieri e pavimentatori stradali ». (7044).

RISPOSTA. — « Nel piano del corrente esercizio finanziario risulta prevista, per la provincia di Campobasso, anche l'apertura di un corso nel comune di Busso, nel qual corso saranno adibiti 30 terrazzieri e pavimentatori, per la durata di mesi 4. Non appena autoriz-

zata la spesa all'uopo preventivata, si assicura che il corso in questione potra essere iniziato ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Mafalda (Campobasso) un cantiere scuola di lavoro che, mentre recherebbe grande ausilio ai disoccupati locali, consentirebbe il finanziamento del secondo tronco della strada Mafalda Pietrafradicia ». (7055).

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta formulata circa la istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Mafalda (Campobasso), per l'esecuzione del secondo tratto della strada Mafalda-Pietrafradicia, si comunica che non risulta ancora pervenuto il progetto relativo all'opera predetta e, pertanto, non è stata finora possibile adottare alcun provvedimento al riguardo ».

Il Ministro: Rubinacci.

CUTTITTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. - « Per conoscere se non ritenga opoprtuno di dare disposizioni alle dipendenti o amministrazioni statali e parastatali affinché, nelle more dell'approvazione della legge concernente le modifiche al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei beneficî ai combattenti della seconda guerra mondiale, siano sospesi i provvedimenti in base ai quali i giovani cui non sono stati ancora concessi detti benefici: non possono occupare l'impiego nelle dipendenti amministrazioni, pure avendo superato appositi concorsi; vengono allontanati dalle amministrazioni medesime, pure avendo occupato il posto sub conditione, perché non hanno ancora potuto presentare nei termini perentori loro imposti, il documento che attesti il riconoscimento dei benefici suddetti (dichiarazione integrativa).

« Quanto sopra, per evitare che disposizioni restrittive, formulate nel passato per la assunzione o la conservazione dei suddetti impieghi operino ancora prima che il Parlamento, ormai palesemente orientato a voler largheggiare nei criteri di discriminazione previsti dal sopra citato decreto, abbia approvato la legge che deve regolare, in via definitiva, la concessione di benefici ai combattenti della guerra 1940-45 ». (6753).

RISPOSTA. — « In relazione a quanto sopra si precisa che con il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, fu disposto che ai militari e

militarizzati, di cui al decreto stesso, spettavano i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti in relazione ai periodi in esso indicati. all'articolo 11 si stabiliva: « Ferme restano le altre cause di esclusione stabilite dalle vigenti norme, i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili:

a) ai disertori, ancorché, per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale;

b) a coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per avere prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per avere prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per avere prestato giuramento a questa ultima. La esclusione di cui alla lettera b) non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra od alla lotta di liberazione, siano caduti o siano restati mutilati od invalidi od abbiano conseguite decorazioni al valore o la croce al merito di guerra ».

"Un disegno di legge, di iniziativa governativa è ora in corso di approvazione avanti il Parlamento, apporta alcune modifiche al decreto legislativo di cui si è detto, prendendo in considerazione, fra l'altro, varie situazioni relative ai militari di cui sopra per la estensione delle cause legittimanti la esclusione di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 11 summenzionato e comunque per il computo del periodo trascorso presso reparti operanti agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni nonché dell'aumento dei limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi. In particolare il disegno di legge, nel testo trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 18 aprile 1951, prende in considerazione la posizione di coloro che hanno partecipato a concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi e che non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto delle cause di esclusione dai beneficî spettanti ai combattenti come sopra previste e che verranno a cessare in dipendenza della legge proposta.

« Tale testo (n. 606-B), con alcune modificazioni proposte dalla Commissione, è stato discusso dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1951 e, come risulta dal relativo resoconto, la Camera vi ha apportato delle modificazioni, delle quali in relazione a quanto sopra, va segnalata quella relativa

al citato articolo 11, nel senso che, pur accettando una ulteriore estensione delle cause legittimanti la esclusione di cui alla lettera b) del citato articolo 11, non ha accolta l'altra proposta dal Senato del seguente tenore: « L'esclusione anzidetta non opera neppure in confronto di coloro che, per aver prestato servizio del lavoro in prigionia, siano stati puniti con sanzioni inferiori al rimprovero solenne. La presente di sposizione non pregiudica la facoltà del Ministro della difesa di commutare, anche ai soli effetti della presente legge, qualsiasi punizione disciplinare ». Vanno segnalate anche le modificazioni relative ai presupposti richiesti dall'articolo 2 del disegno di legge per il detto computo ai fini degli aumenti periodici e dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi, nel senso che mentre il testo trasmesso dal Senato è del seguente tenore: « Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari non di stato per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento di fedeltà a quest'ultima, qualora non si trovino nelle condizioni di cui alle modificazioni apportate; con l'articolo precedente, all'articolo 11 del decreto, possono fruire a norma delle disposizioni in vigore in favore dei combattenti dei seguenti benefici: a) computo, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, degli aumenti periodici, ecc., il testo modificato dalla Camera è del seguente tenore: « Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari non di stato o per il loro comportamento durante il periodo di prigionia o di internamento o per avere prestato servizio, ecc. (identico) ».

« Per quanto riflette i concorsi è da dire inoltre che l'articolo 3, il quale prende in considerazione le sopra menzionate situazioni, non è stato modificato dal Senato e che l'ultimo comma dell'articolo 2, anch'esso non modificato dal Senato, è del seguente tenore: « Coloro che si trovano nelle condizioni contemplate nel primo comma del presente articolo non possono però partecipare ai concorsi speciali per combattenti, reduci e partigiani, né possono occupare, nei concorsi ordinari i posti messi a disposizione dei combattenti, dei

reduci e dei partigiani ». In considerazione di quanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri non potrebbe, anticipando quel che sarà il testo definitivo dell'accennato disegno di legge, prendere i provvedimenti che si richiedono nella sopra riportata interrogazione. Trattasi, comunque, di provvedimenti che rientrano nella sfera di valutazione discrezionale delle singole amministrazioni in rapporto ai casi concreti e agli ordinamenti propri delle amministrazioni stesse. Si fa presente ad ogni modo che questa Presidenza (ufficio studi e legislazione) con foglio in data 10 giugno 1949, n. 37296/45906/8.2/1.2.2, segnalava alle varie amministrazioni il disegno di legge di cui si è discorso richiamando la loro attenzione con particolare riguardo alle cennate disposizioni di esso riferentisi ai concorsi. Si segnalava anche l'opportunità che le singole amministrazioni, con prudente apprezzamento discrezionale, considerassero l'opportunità d'una eventuale proroga dei termini tuttora pendenti o la eventuale riapertura dei termini scaduti ed inoltre la opportunità o meno di soprassedere alla formazione od approvazione delle graduatorie ovvero alla nomina dei vincitori, in vista della nuova legge ».

Il Sottosegretario di Stato: Lucifredi.

DE' COCCI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere:

12) quali provvedimenti intenda adottare, magari di intesa col Ministro dell'interno, perché in conformità alle vigenti disposizioni, venga a cessare il triste e incivile fenomeno di bambini costretti al massacrante lavoro della fabbricazione degli spaghi e delle corde, come avviene, senza che essi godano di alcuna forma di assistenza e di previdenza, nella città di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

2°) se non intenda, in seguito alle premure rivoltegli dalla segreteria provinciale della CISL di Ascoli Piceno, in particolare il 24 luglio 1951, intervenire perché venga a cessare l'intransigenza della categoria dei datori di lavoro, invitando i rappresentanti delle parti presso il Ministero, onde possano giungere alla stipulazione del contratto di lavoro vivamente auspicato da tutti i lavoratori « spagaroli »;

3º) per quali motivi non è stata ancora attuata una organica disciplina della disagiatissima categoria dei lavoranti a domicilio ». (6831).

RISPOSTA. — « Sulla controversa natura del rapporto di lavoro dei cosidetti « spagaroli » di San Benedetto del Tronto si è in attesa del responso della Magistratura. Fin dal 12 aprile 1951, infatti, il competente ispettorato del lavoro aveva rimesso al pretore di San Benedetto verbali di contravvenzione a carico degli industriali canapieri inadempienti alle leggi del lavoro, di previdenza e di assistenza; la risoluzione della controversia venne, quindi, devoluta al competente magistrato del lavoro, con l'assegnazione di un termine (31 marzo 1951), e, di conseguenza, la sospensione del procedimento penale. Subordinatamente, pertanto, alla pronuncia che si otterrà (se, cioè, gli spagaroli debbano considerarsi artigiani indipendenti, oppure lavoranti a domicilio), sarà consentito di configurare con maggiore precisione il rapporto di lavoro in questione, nonché tutelare, eventualmente, negli « spaga-. roli » medesimi il diritto a beneficiare delle assicurazioni sociali obbligatorie e contro le malattie. In pendenza di siffatto giudizio, vi è, quindi, un ostacolo alla ripresa delle trattative per la stipulazione del contratto di lavoro caldeggiato anche dall'onorevole interrogante, né risulta che, dopo l'ultima riunione del 9 luglio 1951, le parti più si siano incontrate o abbiano sollecitato la ripresa delle trattative in questione. Per quanto, poi, concerne la prima parte della interrogazione, sulla prestazione d'opera dei minori nella lavorazione delle corde e reti da pesca sempre in San Benedetto del Tronto, si chiarisce che trattasi, in sostanza, di garzoni i quali, pagati a cottimo, trasformano appunto in corde e spaghi la canapa pettinata, a mezzo di una rudimentale macchina azionata a mano, con un gravame psico-fisico indubbiamente lieve. L'allontanamento dal lavoro dei ragazzi ha formato, a più riprese, oggetto di iniziative da parte del competente ispettorato, ma l'azione espletata ha incontrato molteplici difficoltà, perché vivissime si rivelarono le pretese degli « spagaroli » e degli stessi genitori dei ragazzi, nella cui sia pure modesta attività molte famiglie di San Benedetto trovano una fonte di sostentamento.

« Ciò premesso, si desidera, comunque, assicurare che la situazione della categoria degli « spagaroli » è — e sarà a suo tempo — particolarmente seguita, sia per quanto attiene alla questione contrattuale, sia — e di conseguenza — sotto il profilo della tutela assistenziale e previdenziale, ai cui fini non potrà mancare l'azione di vigilanza dei competenti organi periferici del Ministero. L'onorevole interrogante sollecita, infine, una orga-

nica disciplina della categoria dei lavoranti a domicilio. In argomento già sono state presentate proposte di iniziativa parlamentare, per altro è da rilevare che sia la individuazione del rapporto di lavoro, sia il problema, pur così vivamente sentito dagli interessati, della estensione di questa o quella forma assicurativa ed assistenziale, presentano difficoltà di ordine tecnico e giuridico assai notevoli, nonché notevoli riflessi economici; talché si impone uno studio più che cauto sulla portata e sui termini della auspicata regolamentazione. Si desidera, tuttavia, assicurare che la questione è, già da tempo, oggetto del più attento interesse di questo Ministero ».

Il Ministro: RUBINACCI.

FERRARIO. — Al Ministro dell'industria e commercio. — « Per sapere se, in vista dell'approssimarsi della stagione invernale e dato il forte rincaro (non sempre e non in tutto giustificato) del carbone e della legna da ardere, non ritiene doveroso adottare provvedimenti atti ad assicurare alle istituzioni di assistenza e beneficenza ed alle classi meno abbienti il necessario combustibile a prezzo di favore ». (5948).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto, si premette che i prezzi di vendita della legna da ardere e dei carboni vegetali non sono determinati, con provvedimento di carattere generale, da parte del comitato interministeriale prezzi. In qualche provincia, per l'importanza che detti combustibili possono assumere nel bilancio domestico delle classi meno abbienti, i comitati provinciali prezzi ne fissano le quotazioni al minuto. Naturalmente, le disposizioni che in questi casi particolari adottano i suddetti comitati, hanno valore nei confronti di tutti i consumatori non potendosi effettuare una distinzione nel prezzo di vendita, a seconda della categoria degli acquirenti. L'adozione dello speciale provvedimento richiesto comporterebbe un aggravio per il bilancio dello Stato, a carico del quale dovrebbe essere posta la differenza tra il prezzo normale di vendita dei combustibili in discorso e il prezzo di favore eventualmente da stabilire per le categorie e le istituzioni citate nell'interrogazione. In tal caso, sarebbe anche necessario istituire una disciplina speciale sia per la legna da ardere che per il carbone vegetale, disciplina che potrebbe provocare allarmi e turbamenti nel mercato di tali combustibili ».

Il Ministro: CAMPILLI.

FERRARIS. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per conoscere se, in relazione ai molteplici ed importantissimi compiti e funzioni facenti capo agli osservatori fitopatologici che hanno giurisdizione regionale, non ravvisi la opportunità di dotare gli stessi di maggiori mezzi finanziari di più numeroso personale tecnico, di più adeguati mezzi di trasporto, sperimentazione e propaganda; ed infine se non ritenga conveniente l'istituzione di speciale ruolo della fitopatologia, al fine di evitare strindenti sperequazioni di carriera, che si verificano attualmente per la provenienza del personale tecnico da ruoli diversi ». (6701).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha sempre tenuto nella debita considerazione le esigenze degli osservatori fitopatologici, per assicurare a tali organi periferici il potenziamento necessario in relazione ai molteplici ed importanti compiti ad essi affidati. L'assorbimento di una parte degli ex dipendenti dal disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ha consentito un sensibile aumento del personale degli osservatori, ai quali sono stati assegnati complessivamente 9 laureati in scienze agrarie, 2 diplomati periti agrari, un laureato in economia e commercio 4 ragionieri ed 1 avventizio di terza categoria per i servizi d'ordine. Non si mancherà di effettuare ulteriori assegnazioni quando saranno espletati i numerosi concorsi recentemente banditi. Anche per quanto concerne i mezzi finanziari è da mettersi in rilievo che le necessità degli osservatori anzidetti sono state tenute presenti. Ed infatti, lo stanziamento per le spese di funzionamento, che nell'esercizio finanziario 1949-50 era di 25 milioni di lire, è stato elevato a lire 30 milioni nell'esercizio 1950-51 e a lire 50 milioni nell'esercizio finanziario in corso. Per l'esercizio 1952-53 è stato previsto uno stanziamento di lire 90 milioni. Analogo graduale aumento, se non sempre nella stessa proporzione, si è avuto nei fondi per il pagamento di indennità di missioni al personale, spese di riparazione e manutenzione degli automezzi in dotazione, ecc.

« Nonostante le maggiori assegnazioni delle quali si è fatto cenno, questo Ministero riconosce che gli stanziamenti di bilancio sono ancora lontani dal reale fabbisogno degli osservatori ed assicura che esaminerà la questione in sede di previsione degli stanziamenti per i futuri esercizi in relazione anche ad un auspicabile aumento dei mezzi di trasporto (attualmente gli osservatori sono dotati in

complesso di 32 mezzi (tra autovetture, autocarri e motocarri) e delle attrezzature per la propaganda e la sperimentazione. Per quanto riguarda la richiesta istituzione di uno speciale, ruolo, occorre premettere che l'attuale organizzazione dei servizi della fitopatologia ha riguardo a due particolari aspetti, di cui uno scientifico, volto allo studio dei fenomeni ed alla ricerca di mezzi idonei alla difesa contro le malattie delle colture agricole e l'altro interessato alla pratica applicazione dei risultati ottenuti. Trattasi di funzioni nettamente distinte, la seconda delle quali di specifica competenza degli osservatori, ai quali, nei casi di particolare gravità dei fenomeni di infestione, si affiancano gli ispettorati provinciali dell'agricoltura (lotta contro le cavallette, la mosca olearia, ecc.). Per tali motivi, questo Ministero non ha ravvisato l'opportunità di istituire un ruolo di personale specializzato in fitopatologia, ritenendo invece di assegnare indipendentemente, agli osservatori funzionari appartenenti al ruolo degli istituti di sperimentazione agraria o a quello tecnico superiore dell'agricoltura, le cui carriere si svolgono secondo i rispettivi ordinamenti. Tuttavia questo Ministero non è alieno dal porre tale questione allo studio anche in rapporto ad una diversa e più rispondente impostazione generale del problema fitopatologico ». ·

Il Ministro: FANFANI.

LARUSSA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere:

1º) se sono dovuti contributi assicurativi e previdenziali da un appaltatore imposte di consumo, il quale, per un comune di limitatissima importanza, tale da non consentire la spesa di un impiegato fisso, si giova di recapito e collaborazione occasionali;

2°) nel caso affermativo, quali sarebbero i contributi dovuti sul compenso di cui sopra;

3°) quale inquadramento eventuale dell'interessato, per effetto di siffatti versamenti, gli deriverebbe nel campo dell'assistenza sociale, e di quali vantaggi egli verrebbe ad usufruire, specificando se avrà diritto al trattamento di quiescenza, agli assegni familiari, all'indennità di licenziamento, ecc. Il chiarimento chiesto interessa la vasta categoria degli appaltatori imposte di consumo ai quali, in mancanza di una norma legislativa che regoli i singoli casi, preme di avere al riguardo un indirizzo preciso ». (6975 ».

RISPOSTA. — « Per determinare la esistenza, o meno, del rapporto di lavoro cui si ri-

chiama l'onorevole interrogante, ai fini contributivi, sarebbe invero opportuna una più dettagliata specifica della natura del rapporto di recapito e di collaborazione occasionale. Infatti, la osservanza delle norme sull'assicurazione sociale obbligatoria è subordinata alla esistenza di un presupposto di natura determinante: il rapporto di lavoro, i cui elementi cestitutivi si sostanziano, come è noto, nella dipendenza, subordinazione e retribuzione. Comunque, ove sia pacifica la ricorrenza del predetto rapporto, l'appaltatore delle imposte di consumo, nella sua veste di datore di lavoro, è tenuto ad iscrivere al fondo di previdenza, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il dipendente personale in possesso del requisito della stabilità di impiego. Di conseguenza è escluso dall'obbligo della iscrizione al fondo di cui sopra il personale di nomina comunale, il personale assunto per lavori di carattere eccezionale e temporaneo, il personale considerato in prova fino al momento della conferma. Ciò a norma del decreto ministeriale 20 ottobre 1939, n. 1863, che è del tutto analogo a quello del 3 maggio 1937, n. 1021, regolante il fondo relativo al personale esattoriale. Pertanto, la misura dell'aliquota afferente ai contributi base (che sia dovuta per conto del personale in esame alla stregua di quanto sopra illustrato, in possesso del requisito della stabilità di impiego) è stabilita nella misura dell'11 per cento a carico del datore di lavoro e del 4 per cento a carico del lavoratore. Il contributo di cui sopra è calcolato su tutto quanto viene corrisposto al lavoratore, senza applicazione di massimali, compresi i diritti e le percentuali, la 13ª mensilità, la indennità caroviveri ed ogni altra indennità a carattere continuativo, escluse le quote delle percentuali e dei diritti che rappresentano rimborso di spese.

« È da aggiungere, inoltre, che, a far tempo dal primo periodo di paga successivo al 10 aprile 1946, i contributi integrativi afferenti, come è noto, alle gestioni speciali cassa assegni familiari (fondo integrazione assicurazioni sociali) sono a totale carico del datore di lavoro e vengono computati sulla base di un massimale di retribuzione. Fa solo eccezione il contributo per il fondo di solidarietà sociale, che è per 2/3 a carico del datore di lavoro e di 1/3 a carico del lavoratore (decreto legge 29 luglio 1947, n. 689). Al datore di lavoro è fatto obbligo di provvedere al versamento dell'intero contributo con diritto però di rivalsa mediante ritenute sulle competenze del personale, ad ogni periodo di paga, di

discussioni — seduta pomeridiana del 31 gennaio 1952

quelle quote di contributo che, come più sopra detto, sono a carico di quest'ultimo. Il contributo base viene diviso in due quote: i 2/3 sono devoluti al fondo gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (e concorrerà con i contributi integrativi ad assicurare al personale dipendente dagli agenti imposte di consumo le seguenti prestazioni: assicurazione invalidità, vecchiaia, disoccupazione, E.N.A.O.L.I., (t.b.c.), assegni familiari); 1/3, invece, del ripetuto contributo viene versato all'Istituto nazionale assicurazioni per la costituzione di una assicurazione mista, comprensiva della indennità per anzianità di servizio, e di una indennità di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto di impiego. L'appaltatore delle imposte di consumo è tenuto a versare inoltre all'I.N.A.M., per l'assicurazione di malattie del dipendente personale, un contributo stabilito nella misura del 3 per cento della retribuzione a questo ultimo corrisposta. (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304) ».

Il Ministro Rubinacci.

LEONETTI. — Al Ministro dei lavori pubbliri. — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di stanziare la somma di lire 40 milioni necessaria per il definitivo ripristino del Museo campano di Capua (Caserta) in considerazione anche che l'amministrazione provinciale di Caserta, ha disposto la sistemazione completa dei locali a proprio carico, per far funzionare una parte stessa del museo in parola ». (6657).

RISPOSTA. — « Non è stato possibile finora comprendere la spesa occorrente per il definitivo ripristino del Museo campano di Capua danneggiato dagli eventi bellici nel programma delle opere da eseguire nel corrente esercizio finanziario a causa della insufficiente assegnazione di fondi in relazione alle più urgenti opere da realizzare. Alcuni frammentari interventi, però, sono stati già attuati a cura di questo Ministero e non appena le disponibilità finanziarie lo permetteranno si provvederà al parziale ripristino del Museo la cui esecuzione importa una spesa di 8 milioni ».

Il Sottosegretario di Stato: Camangi.

MAROTTA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per conoscere se non ritenga di far eseguire subito il secondo ed ultimo lotto della strada di trasformazione fondiaria Lagonegro-Moliterno, facendolo iniziare

da Moliterno, ove la notevole disoccupazione non alleviata da nessuna opera pubblica in corso, potrebbe essere efficacemente fronteggiata con l'esecuzione di detta strada, la cui particolare utilità rende inoltre necessario l'acceleramento dei lavori ». (6755).

RISPOSTA. — « Ai fini della trasformazione fondiaria di un vasto territorio ricadente nel comprensorio di bonifica della media valle dell'Agri e del Sinni, venne studiato, nel 1949, dall'Ufficio del genio civile di Potenza, il progeto generale per la costruzione della strada Lagonegro-Moliterno, della lunghezza di chilonietri 31,830, con una previsione di spesa di 430 milioni di lire. Con i fondi E.R.P. assegnati a questo Ministero con la legge 23 aprile 1949, n. 165, è stato possibile iniziare un primo lotto di lavori per la costruzione della strada anzidetta, dell'importo di 150 milioni. Anche il progetto esecutivo di questo primo lotto venne redatto dall'ufficio del genio civile che ha diretto l'esecuzione dei lavori di appalto, ormai prossimi a compimento. Rimane ora da finanziare il secondo ed ultimo lotto, dell'importo di circa 280 milioni, per il completamento dell'opera. Al riguardo, poiché il comprensorio di bonifica della media valle dell'Agri e del Sinni risulta incluso nel programma di attività della Cassa per il Mezzogiorno ed il completamento anzidetto costituisce un'opera di carattere straordinario, questo Ministero, riconoscendo la importanza che l'opera riveste ai fini della trasformazione fondiaria, nonché la necessità ed urgenza di eseguire i lavori di completamento, ha già interessato il presidente del comitato dei ministri per il Mezzogiorno, perché voglia prendere le opportune decisioni ai fini della inclusione di tali lavori nel programma in corso di attuazione con i finanziamenti della Cassa ».

Il Ministro: FANFANI.

MIEVILLE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere quale soluzione intenda dare al delicato ed importante problema interessante tutti quei lavoratori che, avendo partecipato alla guerra quali combattenti, non hanno potuto versare i contributi previdenziali e assicurativi e che quindi vengono a trovarsi in condizioni svantaggiose per la liquidazione della Cassa pensioni ». (6998).

RISPOSTA. — « La vigente legislazione sulle assicurazioni sociali già riconosce, agli effetti delle assicurazioni obbligatorie di pensione, il servizio militare di leva (articolo 56 del re-

gio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827) e i periodi di servizio militare prestati dai richiamati alle armi in occasione della guerra 1915-1918 (articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827). Comunque, norme analoghe sono state già predisposte da questo Ministero per quanto concerne i periodi di servizio militare prestati a seguito di richiamo alle armi nel corso dell'ultima guerra. Si assicura, pertanto, che al relativo provvedimento di legge sarà dato corso non appena possibile ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MORO GEROLAMO LINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio, - « Per conoscere i motivi per i quali nel prossimo censimento dell'industria e commercio non sia stato adottato un apposito questionario per le imprese artigiane o per lo meno non sia stato incluso, nel questionario unico predisposto per ogni tipo di azienda, una sezione speciale per le notizie relative a tali imprese; e per conoscere inoltre quali provvedimenti di urgenza saranno adottati dall'Istituto centrale di statistica per consentire il rilievo dei dati sulle imprese artigiane, al quale si riferisce la legge 2 aprile 1951, n. 291. Questo mancato adempimento contrasta infatti non solo con i criteri seguiti nel censimento 1937-39, durante il quale gli esercizi artigiani furono censiti con appositi questionari di rilevazione, ma è anche in netta contraddizione con le precise assicurazioni, date in un primo tempo, dall'Istituto centrale di statistica e con le norme della legge citata, 2 aprile 1951, la quale dispone (al secondo comma dell'articolo 16) lo stanziamento di una apposita somma (150 milioni di lire) per la elaborazione dei dati relativi alle attività artigiane"», già orale (2955).

RISPOSTA. — « La questione che l'onorevole interrogante ha sollevato, ha formato oggetto di ampio esame da parte di una apposita commissione di studio a tal fine costituita dall'Istituto centrale di statistica, nella fase di preparazione tecnica dei censimenti. Sulla base dei risultati di tali studi nel piano di censimento predisposto da detto Istituto ed approvato dal consiglio superiore di statistica prima e quindi dalla commissione di vigilanza prevista dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1951, n. 291 (nella quale commissione figurano, quali componenti, anche tre deputati e tre senatori designati dalle Presidenze), è stata riconosciuta l'opportunità di non adottare un apposito questionario per le imprese artigiane, data la mancanza di una norma di legge e l'impossibilità tecnica di dare in quella sede una definizione uniforme ed oggettiva a tali attività che avesse evitato arbitri in occasione della distribuzione dei questionari.

« La suddetta commissione ha invece ritenuto più rispondente allo scopo di individuare le attività artigiane, l'inserimento, nel questionario di ditta, di una serie di notizie particolari stabilite in base alle risultanze degli studi della commissione medesima, in modo che, sulla base delle risposte fornite dai censiti, sarà possibile procedere, in sede di spoglio dei questionari, alla discriminazione, con uniformità di criteri, delle imprese artigiane da quelle a carattere industriale. Lo spoglio e la particolare elaborazione di tali dati, che l'Istituto effettuerà, in osservanza alle norme di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1951, n. 261, permetterà di avere elementi obiettivi e completi sulla consistenza delle imprese artigiane alla data del censimento e sulle attività dalle medesime esercitate.

"Si precisa infine che non è completamente esatto il riferimento ai criteri seguiti nel censimento 1938-39, in quanto in tale censimento non venne data alcuna definizione delle attività artigiane, ma si adottò semplicemente il criterio di distribuire un questionario ridotto alle piccole imprese, cioè a quelle aventi meno di un dato numero di addetti, che poi vennero considerate come "artigiane", mentre è noto che il numero degli addetti non costituisce l'unico elemento discriminatore fra attività industriali e attività artigiane".

Il Ministro dell'industria e commercio: Campilli.

NITTI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — « Per conoscere:

1°) se sia conforme al vero che la Presidenza del Consiglio, con lettera in data 6 luglio 1950, n. 4246/4748 abbia restituito una copia della commedia « Unti del Signore » di Giovanni L. Morino (Rome Molmaji), avvertendo che la commissione per la censura teatrale aveva espresso il parere di non poter concedere il nulla osta alla rappresentazione per ragioni politiche:

2º) se sia conforme a verità che la Presidenza del Consiglio, con lettera in data 27 aprile 1951, abbia rifiutato il nulla osta alla rappresentazione della commedia « Il Boschetto sacro » dello stesso autore, affermando l'esistenza di scene offensive per la morale,

classificando cioè come pornografico un lavoro che nulla ha a che vedere col malcostume — ciò che viene a ledere gravemente la reputazione e la situazione morale dell'autore — semplicemente nella speranza di evitare nuove proteste da parte del Morino, che già ha ricorso in Consiglio di Stato contro la decisione riferita al numero 1°, di cui sopra;

- 3º) in base a quale legge sia stata creata una commissione di censura presso la Presidenza del Consiglio;
- 4°) in base a quale disposizione, consona ai disposti della Costituzione, la suddetta commissione effettui una censura politica;
- 5°) come mai esista e possa esistere una censura preventiva in uno Stato democratico;
- 6°) se questa censura non tragga origine proprio dal testo unico della legge di pubblica sicurezza del 18 luglio 1931, n. 773, voluta dal fascismo;
- 7°) se ritenga compatibile che un regime democratico si serva delle stesse leggi preventive e repressive emanate in regime totalitario ». (6572).

RISPOSTA. — « 1º) Le ragioni della mancata concessione del nulla osta alla rappresentazione della commedia « Unti del Signore » di Giovanni L. Morino, risultano dal testo della comunicazione indirizzata all'autore in data 6 luglio 1950, n. 4246/4748. Non ragioni « politiche » ma obiettive valutazioni, sotto il profilo dell'ordine pubblico, in base alle norme vigenti, hanno motivato il provvedimento; comunque giudice esclusivo della sua legittimità è il Consiglio di Stato, al quale il Morino ha prodotto ricorso in sede giurisdizionale.

- « 2°) Il nulla osta alla rappresentazione della commedia « Il Boschetto sacro » dello stesso autore, venne rifiutato perché nella commedia furono riscontrate battute e descrizioni contrarie alla morale ed al buon costume, nonché scene che, pur inquadrate in ambienti immaginari, risultano offensive per il prestigio dell'autorità e pertanto atte a turbare l'ordine pubblico.
- « 3°) La Commissione consultiva per la revisione dei lavori teatrali funziona in base all'articolo 6 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, che modifica l'articolo 73 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; la sua composizione è stata riveduta e aggiornata in relazione al nuovo ordinamento democratico, e di essa fa anche parte un rappresentante del Sindacato nazionale scrittori.

« 4°) Nulla autorizza aprioristicamente ad affermare che la commissione effettui una censura « politica »; essa svolge il suo compito nei limiti dell'articolo 6 del citato decreto 1° aprile 1935, n. 327, che vieta di recitare in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale contrari alla morale, all'ordine pubblico ed al buon costume. Sta di fatto che numerosi testi, specie di riviste, pur contenendo aperte allusioni e riferimenti a personaggi politici in carica o, comunque, vasta materia di censura politica, vengono regolarmente approvati; e che, dal 1945 ad oggi, su varie migliaia di copioni revisionati, quelli respinti superano di poco la ventina.

«5°, 6°, 7°) La revisione preventiva dei lavori teatrali, insieme a quella dei film, oltre ad essere comune ai più importanti Stati democratici, discende da principî già accolti nel nostro ordinamento giuridico in epoca anteriore al fascismo, ed in quanto preordinata alla tutela della morale, del buon costume e dell'ordine pubblico, non solo non è in contrasto con le norme costituzionali, ma trova espresso fondamento, per quanto specificamente attiene ai primi due obiettivi, nell'articolo 21 della Costituzione. Il legislatore democratico, nel disciplinare ex novo l'intera materia della cinematografia, prima con la legge 16 maggio 1947, n. 379, (approvata dall'Assemblea Costituente), poi con la legge del 29 dicembre 1949, n. 958, ha espressamente confermato l'istituto della revisione dei film; il che sta a confermare, in pari tempo, la validità delle norme per la revisione dei lavori teatrali, che a quegli stessi principî sono informate ».

Il Sottosegretario di Stato: Andreotti.

PERRONE CAPANO. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze. — « Per conoscere se non credano opportuno, di fronte alle gravi condizioni ed alle conseguenti pressanti esigenze dell'edilizia veneziana, quali sono state raffigurate ed esposte da un memoriale edito a cura dell'Associazione fra proprietari di fabbricati di quella provincia, di accogliere e tradurre in atto le urgenti provvidenze che quel memoriale prospetta e richiede ». (3968).

RISPOSTA. — « Le minacce palesi ed occulte di dissesto poste in evidenza dalla Associazione tra proprietari di fabbricati della provincia di Venezia corrispondono in massima ad un reale stato di fatto dipeso da varie cause. È ovvio che la città di Venezia per la incomparabilità delle sue bellezze, per interesse

storico e turistico, nonché per le necessità stesse di vita e di igiene ambientali richiami un superiore bisogno di conservazione, che comporta l'assoggettazione ad una adeguata e costante manutenzione ed impone la bonificazione di un elevato numero di alloggi malsani nonché il restauro di non pochi fabbricati pei quali esista una minaccia di crollo. Si impone, altresì, per gli altri edifici il ripristino delle condizioni artistiche e di decoro che ora presentano un degrado fin troppo avanzato ed in rapido incremento. La dichiarazione però contenuta nell'opuscolo dell'Associazione anzidetta, secondo cui i fabbricati in condizioni di notevole precarietà statica raggiungerebbero il 50 per cento degli edifici di Venezia, è eccessiva: si presume, invece, che tale precarietà non oltrepassi il 30 per cento degli edifici stessi. Circa la necessità di provvedimenti da attuare in proposito si fa presente che già esistono provvidenze che hanno per iscopo il raggiungimento delle cennate finalità: è infatti in vigore il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845, il quale amplia la legge 21 agosto 1937, n. 1901, e il regio decreto 7 marzo 1938, n. 337. In base a tali norme vengono e verranno accordati, fino a tutto l'esercizio 1957-58, contributi in misura variabile dal 30 al 60 per cento ai proprietari edili che provvedono a riassettare nella statica, nel decoro e nell'igiene, gli edifici di abitazione, o di altro uso, preventivamente riconosciuti in condizioni di degrado. Altri contributi sono devolvibili al comune di Venezia per opere di risanamento edile. Infine sono previsti interventi diretti dello Stato, nella esecuzione e nel sostenimento della spesa per lavori di approfondimento dei canali e dei rii urbani, al fine di portarli ad avere i propri fondali alle quote necessarie per la libera espansione delle maree, e ciò in dipendenza dei notevolissimi rinterri formatisi durante decenni di abbandono manutentorio. Le spese all'uopo globalmente autorizzate dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845, ammontano a lire 300 milioni, ripartiti in dieci esercizi finanziari (dal 1947-48 al 1957-58). La ripartizione annua della cennata somma è così prestabilita: lire 9 milioni per contributi a privati; lire 9 milioni per risanamento edilizio di pertinenza comunale; lire 12 milioni per scavo di rii e canali. Certo questa cifra non è adeguata alle reali necessità, in quanto per conseguire il risanamento che la suindicata legislazione si propone, occorrerebbe risanare almeno tre mila immobili. Anche a prescindere dalla spesa che si dovrebbe sostenere, sta di fatto che tutti tali immobili dovrebbero essere sgomberati da persone e cose. Lo sfollamento urbano che si renderebbe indispensabile per poter attuare i cennati restauri ed anche per lo alleviamento di una densità di popolazione la cui eccezionalità non risponde ai fini igienici ed urbanistici, richiederebbe la valorizzazione di aree per quanto possibili vicinali al centro urbano, creando ivi forti complessi di abitazioni, nonché provvedendo al risanamento, mediante veri e propri sventramenti di zone, ove ciò potrà rispondere alla regolazione della viabilità ed ove anche le stesse condizioni generali di abitabilità sono diventate del tutto impossibili. A tale fine il comune di Venezia studiò fino dal 1939 un piano di risanamento il cui progetto di massima fu, il 27 novembre 1939, approvato in linea generale dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale progetto considerava essere allora necessario disporre di 111 ettari di terreni, per la erezione di masse di edifici atti a contenere la parte di popolazione che avrebbe dovuto essere allontanata dai fabbricati da demolire e da non più ricostruire in quanto abituri già dichiarati inabitabili. Ma esso è ormai superato, sia perché alcune delle possibilità di sfruttamento di aree si sono ridotte, sia perché il sovraffollamento della città è notevolmente aumentato, specie per l'avvenuta immigrazione di popolazioni giuliane e dalmate. Da ciò la necessità di ristudiare completamente quel progetto di risanamento, rendendo, altresì, usufruibili altre zone attigue a quelle urbane, mediante apposite colmate e sempre, naturalmente, col dovuto rispetto del paesaggio, nonché nel rendere pure disponibili ulteriori zone vicinali di terraferma (Marghera, Mestre e Campalto), tanto più che permane ancora assai notevole il numero dei cittadini che pur avendo residenza a Venezia, svolgono le loro diurne attività proprio nelle località industriali poste ai margini lagunari.

« Saranno all'incirca 50 mila i nuovi locali (che il progetto del 1939 faceva ammontare a 35 mila), che dovranno essere costruiti per le necessità di sfollamento, e per la esecuzione dei quali, i soli costi inerenti all'approntamento delle aree, alla viabilità, ai servizi di fognatura ed a quelli pubblici in genere, comporteranno l'incidenza globale di parecchi miliardi di spesa. Per quanto riguarda il risanamento dei rii e dei canali urbani, per i quali è autorizzata la spesa di lire 12 milioni all'anno, per dieci annualità scadenti con l'esercizio 1957-58, si osserva che:

l'estesa dei canali e dei rii della città di Venezia ha l'entità di metri-lineari 43 mila

nel mentre la loro superficie è di metri-quadrati 423 mila circa;

la quantità delle materie da escavare dai detti corsi d'acqua per conseguire un normale riassetto di fondo e di fluttazione di marea, può valutarsi a circa 500 mila metri-cubi;

l'incremento dei rinterri su accennati era e permane pari a circa 25 mila metri-cubi di materia all'anno:

la somma accordata fino al 1957-58 in lire 12 milioni annui è sufficiente ad asportare dai cennati rii circa 10 mila metri-cubi di materie e pertanto in ogni anno il materiale da asportare aumenta di circa 15 mila metri-cubi per l'insufficienza degli asporti nei confronti dell'entità degli effettivi nuovi depositi. E perciò, nonostante il cennato intervento dello Stato si ha un costante progressivo aggravamento di una situazione già da anni riscontrata: per procedere all'effettivo riattivamento di tutti i detti corsi d'acqua e alla protezione del loro fondo, almeno dei più importanti, mediante l'esecuzione di opere di rivestimento occorrerebbe una spesa di almeno 1100 milioni oltre una spesa in ogni successivo anno di circa lire 30 milioni per manutenzioni.

« Tale situazione forma per altro oggetto di studio da parte di questa Amministrazione che si riserva di sottoporre quanto prima all'esame del Parlamento un disegno di legge inteso ad elevare ad un più congruo importo l'autorizzazione di spesa in atto consentita, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Per quanto riguarda la richiesta di temperamento delle valutazioni fiscali per l'imposta sui fabbricati, il Ministero delle finanze fa presente « che non è possibile, in base alle vigenti disposizioni legislative, non effettuare, in linea di massima, revisioni di imponibili per i maggiori redditi conseguiti in seguito a riparazioni di carattere eccezionale ed al risanamento dei fabbricati logorati dall'umidità o dalla salsedine, in quanto ciò equivarrebbe alla concessione di una esenzione parziale, a carattere permanente, in contrasto con il principio concernente la generalità dei tributi in ragione della capacità contributiva di ciascun cittadino. Devesi, per altro, far presente che gli uffici distrettuali, di regola, non effettuano revisioni parziali in aumento, avendo avuto istruzioni di limitare le revisioni stesse a casi eccezionali, sulla base di elementi certi e concreti, che le giustifichino pienamente e servono ad eliminare stridenti sperequazioni. Per quanto concerne la richiesta di temperamento nelle valutazioni ai fini dell'imposta medesima, si fa presente che già vigono per la città di Venezia, in con-

siderazione appunto della sua particolare natura lagunare e del conseguente logorio causato dalla salsedine e dall'umidità agli edifici, criteri di moderazione per effetto dei quali, ai fini della determinazione del reddito imponibile, viene dedotto dal reddito lordo, giusta l'articolo 14 del decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, oltre alla normale detrazione di un icrzo di carattere generale, un ulteriore decimo del reddito stesso. Si aggiunga, che nella formazione delle tariffe del nuovo catasto edilizio urbano, che sarà prossimamente attivato, viene tenuto conto di tutti gli elementi che in senso negativo o positivo concorrono alla formazione del reddito e in conseguenza delle maggiori spese di manutenzione che richiedono i fabbricati della zona lagunare per effetto del maggior logorio cui i medesimi sono soggetti.

« Per quanto riflette l'esonero dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, anche quando trattisi di lavori di riparazioni o risanamento degli edifici, si deve osservare che non si riscontrano motivi sufficienti per accordare, mediante l'adozione di un provvedimento legislativo, nuove esenzioni dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione a solo beneficio dei proprietari di fabbricati di una determinata provincia, anche se ciò fosse determinato dal valore storico-artistico dei fabbricati medesimi. La particolare concessione, invero, verrebbe a creare un'evidente sperequazione ed uno speciale trattamento di favore rispetto a contribuenti di altri comuni che potrebbero accampare analoghe richieste non meno plausibili, richieste che, per ragioni di equità, non potrebbero non essere accolte, sì che il provvedimento dovrebbe necessariamente assumere carattere di generalità. Ma al riguardo è da far presente che, mentre le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62 (articolo 9) e quelle della legge 2 luglio 1949, n. 408 (articoli 13, 16 e 19) consentono già un notevole campo di esenzione per i materiali da costruzione, nuove riduzioni di entrate apporterebbero più forti equilibri nei dissestati bilanci comunali, proprio nell'attuale momento in cui da più parti viene invocata la abolizione delle esenzioni, e tutte le cure degli organi responsabili sono dirette ad accrescere il gettito delle entrate. Per quanto, infine, si riferisce alla richiesta di un temperamento delle norme dell'ordinamento tributario relativamente alla valutazione della ricchezza trasferita, giova premettere che per le disposizioni vigenti, l'imposta sui trasferi-... menti, sia che essi avvengano per atto tra

vivi, sia per causa di successione ereditaria, è commisurata al valore venale dei beni in comune commercio al giorno del trasferimento. Tale sistema è assai aderente alla effettiva consistenza del fatto economico, presupposto dell'applicazione del tributo, in quanto esso consente di poter tenere conto, ai fini fiscali, di tutti i fattori positivi o negativi che influenzano il valore del bene al momento del trasferimento. In altri termini, ammessa la esistenza, nella provincia di Venezia, di fattori perturbatori del mercato immobiliare, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sui trasferimenti, il valore del bene trasferito, viene determinato tenendosi conto anche dei detti fattori. In relazione a quanto sopra esposto risulta che non è possibile venire incontro, per ciò che riguarda la parte fiscale, alle richieste formulate nel memoriale edito dall'Associazione fra proprietari di fabbricati della provincia di Venezia ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

PIGNATELLI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. - « Per sapere i motivi per cui l'Ente di irrigazione della Puglia e della Lucania non utilizza — senza trascurare il compito della ricerca di nuove sorgenti di acqua — le opere già compiute dall'iniziativa privata. L'interrogante ritiene che il detto ente, sia per la più rapida attuazione degli scopi assegnatigli, sia per la maggiore economicità della propria impresa, potrebbe avvalersi dei risultati conseguiti da alcuni benemeriti pionieri locali, eseguendo - con i mezzi di cui solo esso dispone — prove di portata dei pozzi già funzionanti, al fine di accrescere la potenzialità di quegli impianti con il conseguente eventuale allargamento delle superfici irrigate, facendo partecipare alle spese relative i proprietari dei terreni interessati riuniti in consorzi obbligatori ». (6792).

RISPOSTA. — Nell'adempimento dei propri compiti istituzionali l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania non ha mancato di tener conto delle realizzazioni già compiute ad opera di privati in materia di utilizzazione irrigua delle risorse idriche delle due regioni, e di favorire in ogni forma l'ulteriore sviluppo di questa attività. Infatti i programmi di ricerche di acque sotterranee sono stati impostati tenendo esatto conto di tutti gli elementi di studio deducibili dalle perforazioni già eseguite così per le province di Bari, Brindisi,

Lecce e Taranto sono stati censiti, con un lungo e minuzioso lavoro tutti i pozzi attingenti alla falda profonda. In collaborazione con la Sezione idrografica di Bari, analogo lavoro è stato fatto per i più importanti pozzi attingenti alle falde superficiali nelle stesse province. Per la provincia di Foggia il lavoro è stato compiuto dal Consorzio generale di bonifica della Capitanata. Per la Lucania, ove le falde sotterranee hanno ben minore importanza, l'ente sta per dare attuazione al censimento di tutti i pozzi esistenti. Nell'eseguire nuove perforazioni a scopo di ricerche e di studio, l'ente cura di prendere contatti ed accordi con i proprietari, al fine di assicurare che i pozzi che vengono eseguiti a tale scopo diano anche gli immediati beneficî derivanti dalla utilizzazione irrigua. L'Ispettorato agrario compartimentale richiede il parere tecnico dell'ente su tutti i progetti di miglioramento fondiario riguardanti opere irrigue di una certa importanza. In questa sede l'ente cura di indirizzare i proprietari alla più conveniente ed estesa utilizzazione delle acque sotterranee. L'ente dispone di tre moderne ed efficienti attrezzature per misure di portata da pozzi (sia a scavo che trivellati). Queste attrezzature servono all'ente per i suoi scopi di ricerca e di studio, ma sono anche a disposizione di tutti i proprietari che ne vogliono usufruire per accertare l'entità delle risorse già utilizzate; i proprietari che lo hanno richiesto hanno già usufruito di queste attrezzature, contro rimborso delle sole spese. Nel complesso, gran parte dell'attività dell'ente è dedicata allo studio della utilizzazione delle minori risorse idriche (acque sotterranee o piccole sorgenti), nella quale attività è necessaria, ed è pienamente operante, la collaborazione fra ente e proprietari interessati. Nei casi di maggiore importanza che via via si vanno manifestando l'ente esegue progetti per la utilizzazione collettiva delle acque sotterranee da pozzi singoli o multipli, in vista della susseguente costituzione dei consorzi dei proprietari interessati ».

Il Ministro: FANFANI.

POLANO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — «Per conoscere se sia informato del grave episodio di ammutinamento avvenuto il 17 settembre 1951 nella colonia penale di Tramariglio-Alghero (provincia di Sassari) causata dalle condizioni di intollerabile disagio e dei maltrattamenti che subiscono i detenuti se non intenda predisporre una rigorosa inchiesta sulle condizioni di trattamento dei de-

tenuti in detta colonia penale; e quali provvedimenti intenda adottare per migliorare le condizioni dei detenuti » (già orale 3007).

RISPOSTA. — « Rispondo all'onorevole interrogante che, effettivamente, il 17 settembre 1951, si verificò, nella casa di lavoro all'aperto di Tramariglio, un ammutinamento dei detenuti occupanti il camerone numero 2 della 1ª divisione, i quali si barricarono nel camerone stesso, collocando diverse brande dinanzi al cancello di ingresso ed impedendo, così, l'accesso degli agenti di custodia. Il giorno 19 l'ammutinamento si estese ad altro camerone e l'indomani ancora ad una quindicina di detenuti di un terzo camerone, i quali rifiutarono il cibo. Opera di persuasione a desistere da tale atteggiamento di ribellione fu svolta dal direttore dello stabilimento e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sassari, accorso sul posto, a seguito di che l'agitazione ebbe termine nel pomeriggio del giorno 20. La causa dell'ammutinamento va attribuita, in gran parte, all'opera sobillatrice di alcuni detenuti insofferenti della disciplina, che abilmente sfruttarono il malcontento dei compagni di pena, dovuto essenzialmente al fatto che il vitto veniva somministrato caldo una sola volta al giorno, trovandosi i detenuti a lavorare in campagna, spesso a grande distanza dallo stabilimento. Ad ovviare l'inconveniente si è già provveduto all'invio di appositi recipienti atti a consentire che il cibo giunga ancora caldo nei posti di consumo. Aggiungo che l'amministrazione, sin dal 1º luglio 1950, aveva provveduto ad aumentare il vitto ai reclusi delle colonie facendo loro somministrare 50 grammi di pane in più al giorno e 100 grammi di pasta in più alla settimana, in confronto della razione stabilita per gli altri istituti, ed aveva altresì provveduto a raddoppiare la razione di sapone. È da tener presente poi che, nel periodo dei lavori agricoli, viene agli stessi reclusi concesso un supplemento di vitto di grammi 200 di pane, grammi 50 di formaggio e decilitri 2,5 di vino al giorno. L'Amministrazione cercherà di aumentare e migliorare ulteriormente la razione viveri in vista della pesantezza dei lavori agricoli e si disporrà, in particolare, che i detenuti possano usufruire anche dei generi prodotti dalla colonia. Sui fatti verificatisi è stata svolta un'ampia inchiesta da parte del procuratore generale di Cagliari, dalla quale non è emersa alcuna responsabilità della direzione o del personale di custodia della colonia. Assicuro, comunque, che il problema del trattamento dei detenuti, specie per quanto concerne eccessi o abusi compiuti a danno dei medesimi da parte del personale di custodia, forma oggetto dello più attento esame da parte del Ministero di grazia e giustizia per ogni necessario e opportuno provvedimento ».

Il Sottosegretario di Stato: Tosato.

POLANO. — Ai Ministri ad interim del tesoro e dell'agricoltura e foreste. - « Per conoscere come intendono provvedere per affrettare la liquidazione di quanto ancora dovuto dallo Stato agli ex dipendenti dell'UNSEA, la maggior parte dei quali, privi di mezzi, si trovano in condizioni di estremo disagio. L'interrogante fa presente che il Ministro del tesoro, il 4 luglio 1951 con risposta scritta ad analoga sua precedente interrogazione, rispondeva che « sulla particolare questione di cui trattasi ebbe a richiamare — tramite il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — la viva attenzione del commissario liquidatore dell'UNSEA, al quale spetta, a norma delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'ufficio predetto, il compito di provvedere alla sistemazione di tutte le guestioni conseguenti alla soppressione stessa » e che, secondo notizie allora pervenute al Ministero, « le operazioni di liquidazione si stanno svolgendo gradualmente in relazione alle disponibilità finanziarie — 5 miliardi — già concesse al soppresso ente con la precitata legge n. 64 ed a quelle ulteriormente autorizzate a carico del bilancio dello Stato con provvedimento in corso e per complessive lire 5 miliardi.

"L'interrogante chiede di sapere le ragioni per le quali, dopo tali assicurazioni del Ministero del tesoro, gli ex dipendenti dell'UNSEA non abbiano ancora avuto l'integrale sodisfacimento delle loro spettanze ». (6637).

RISPOSTA. — « A parte le difficoltà di ordine finanziario al cui superamento si è provveduto con stanziamenti integrativi, già disposti si deve far presente che finora è stato possibile corrispondere soltanto degli acconti — per quanto larghi — in attesa di definitive decisioni sulle modalità di applicazione delle leggi sui miglioramenti economici agli statali, dei quali, com'è noto, la legge di soppressione dell'UNSEA ha riconosciuto il diritto alla corresponsione in favore del personale dell'ente in servizio alla data di pubblicazione della legge stessa. Tali decisioni sono state recentemente concretate con il Ministero del tesoro, ed il commissario liquidatore è stato autoriz-

zato ad iniziare i pagamenti agli aventi diritto. Si confida che le relative operazioni possano avvenire con la massima sollecitudine consentita dall'elevato numero delle pratiche cui si riferiscono ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Fanfani.

POLANO. — Al Ministro dell'industria e del commercio. — « Per conoscere:

- 1º) i termini della convenzione secondo la quale lo Stato concedeva lo sfruttamento della miniera di ferro di Canoglia, a 27 chilometri da Portotorres (Sassari) ad una società mineraria;
- 2°) per quali ragioni detta miniera, le cui riserve pare ammontino ad oltre 3 milioni di tonnellate, dal 1944 sia fuori esercizio, malgrado che esista nel luogo l'attrezzatura occorrente, che il minerale contenga un'alta percentuale di ferro, che l'estrazione sia relativamente facile trovandosi il minerale a poca profondità dalla superficie;

3°) se non ritenga che detta miniera rappresenti una importante fonte di materia prima per l'industria siderurgica nazionale;

4°) se non si preveda una ripresa della attività in detta miniera, il che, fra l'altro, servirebbe a riassumere al lavoro ben 700 disoccupati di Portotorres ed alla ripresa della vita economica di questo importante centro marittimo della Sardegna settentrionale». (6848).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, questo Ministero fa presente quanto appresso.

- « 1°) La miniera di ferro « Canaglia » appartenente al gruppo delle miniere della Nurra nella provincia di Sassari, fu originariamente accordata alla Società delle miniere dell'Elba, con regio decreto 25 maggio 1912 e fu quindi confermata in perpetuo alla stessa società con decreto ministeriale 1° luglio 1929. Con decreto ministeriale 9 novembre 1931 la concessione fu trasferita all'« Ilva » alti forni e acciaierie d'Italia e quindi, con decreto ministeriale 27 aprile 1940 fu ancora trasferita alla Società mineraria e siderurgica « Ferromin », attuale titolare della miniera « Canaglia » e di altre due limitrofe.
- « 2°) La produzione della miniera, forzata per motivi autarchici durante i primi anni di guerra, subì una rapida diminuzione nel 1942 a causa, soprattutto, delle difficoltà, di trasportare il minerale negli alti forni di Servola, gli unici che fossero in grado di trattare il minerale fosforoso della Nurra.

- « La produzione fu quindi praticamente sospesa nel 1943 quando i trasporti diventarono impossibili. I lavori di ricerche fatti con sondaggi e con pozzi hanno accertato in tutto il bacino ferrifero della Nurra una consistenza di circa 25 milioni di tonnellate. Le caratteristiche del minerale, essendo questo fosforoso e ad un tenore in ferro di appena il 42 per cento, sono tali da rendere possibile la sua utilizzazione in particolari tipi di impianti siderurgici. La coltivazione dei giacimenti, che in passato aveva luogo quasi completamente a cielo aperto, con l'approfondirsi delle lenti mineralizzate, dovrà essere fatta in sotterraneo eliminando così il vantaggio economico della estrazione. La distanza, infine, dal porto d'imbarco di Porto Torres dallo stabilimento di Servola (Trieste) comporta una spesa di trasporto molto elevata. Questi sono i motivi principali per cui la miniera « Canaglia », non ha fino ad ora ripreso la produzione.
- « 3°) Il bacino ferrifero della Nurra, per la sua limitata entità (2,5 milioni di tonnellate costituiscono per un giacimento di ferro un quantitativo irrisorio) e per la qualità del minerale, non può essere considerato, preso isolatamente, come una importante fonte di materia prima.
- « 4°) Il giacimento minerario della Nurra assume invece una certa importanza se è inquadrato nella situazione generale delle risorse ferrifere di tutta la Sardegna. La società « Ferromin » si è assicurata di recente alcuni fra i più importanti bacini ferriferi dell'isola ed ha in corso di elaborazione un programma di sviluppo minerario. Tale programma si collega con quello siderurgico nazionale in corso di completamento e nel 1952 si avranno i primi risultati della nuova attività nelle miniere di ferro della Sardegna ».

Il Mniistro: CAMPILLI.

PRETI. — Al Ministro dell'industria e del commercio. — « Per sapere se giudichi compatibile con le direttive economiche del Governo, il quale dichiara di voler fare una politica produttivistica, che il grande e costosissimo linificio-canapificio nazionale, in Ferrara (città ove la disoccupazione è fortissima) sia da anni inattivo, mentre altrove si costruiscono nuovi stabilimenti, il tutto in omaggio al principio dell'anarchia economica ». (6799).

RISPOSTA. — « Il linificio-canapificio nazionale — stabilimento di Ferrara — come sarà certamente noto all'onorevole interrogante, a causa dei gravi danni riportati per eventi bel-

lici, sospese nel 1944, la propria attività, mentre, in prosieguo di tempo, la direzione dell'azienda si era riproposta di attivare, almeno parzialmente, lo stabilimento stesso. Per il perdurare dello stato di disagio in cui versa l'industria canapiera, il programma della suddetta azienda non ebbe più attuazione. In merito, questo Ministero fa presente che varî strumenti legislativi sono posti in essere per il risanamento del settore industriale (acquisto di macchinari in dollari, sterline, lire, ecc.) e di conseguenza, se il linificio e canapificio nazionale avesse avanzato regolare istanza per l'applicazione in suo favore delle suddette provvidenze, questo Ministero, avrebbe esaminato l'istanza stessa con la migliore benevolenza, in considerazione, appunto della disoccupazione esistente nella zona di Ferrara. Per quanto riguarda, poi, il sorgere di nuovi stabilimenti in altre regioni, si fa presente che, decaduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 marzo 1946, n. 211, qualsiasi disciplina vincolistica sugli impianti industriali è venuta a cessare fin dal 1º novembre 1948 (Gazzetta ufficiale 3 settembre 1948, n. 205 e, pertanto, chiunque può procedere, senza formalità alcuna, alla costruzione, ampliamento e riconversione di opifici. Pur sfuggendo, quindi, a questa Amministrazione ogni possibilità di intervento preventivo per vietare il sorgere di nuove unità produttive nel settore indicato, questa Amministrazione, attraverso la manovra dei mezzi a propria disposizione (concessione di finanziamenti, agevolazioni per acquisto di macchinari, ecc.) ha sempre scoraggiato la costruzione di nuovi linifici e canapifici. Solo nel 1949, sui noti fondi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, tramite la sezione di credito industriale del Banco di Napoli, è stato concesso un finanziamento a favore del canapificio « Canfilfratta » di Frattamaggiore, in considerazione della disoccupazione esistente nella zona e dato che la canapa è un produzione tipica della regione campana ». Il Ministro: CAMPILLI.

PUGLIESE. — Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici. — « Per conoscere se intendano procedere ad una inchiesta sul grave incidente di giorni fa sulla linea delle ferrovie Calabro-Lucane, nel tratto Vibo Marina-Vibo Valentia, dove, a causa del crollo di un ponte hanno trovato la morte ben otto persone e molte altre sono rimaste ferite, onde accertare le responsabilità ». (6680).

RISPOSTA. — « L'inchiesta sollecitata dall'onorevole interrogante in merito al luttuoso incidente verificatosi il 17 novembre 1951 sulla Vibo Valentia-Mileto delle ferrovie Calabro-Lucane è stata disposta dal Ministero dei trasporti immediatamente dopo la notizia del tragico incidente. Le indagini, per altro, da parte della commissione di tecnici, all'uopo nominata, sono state iniziate da pochi giorni avendo soltanto di recente l'autorità giudiziaria concesso il nulla osta per l'accesso al ponte ed essendo stato inoltre necessario, per evitare pericoli alla incolumità personale dei componenti la commissione, procedere innanzitutto al puntellamento della parte di ponte non crollata. Non appena le indagini saranno portate a termine farò seguito di ulteriori notizie ».

Il Ministro dei trasporti: MALVESTITI.

RESCIGNO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per sapere se intenda risollevare le condizioni di languore in cui giace la officina del deposito ferroviario di Salerno, disponendo che i dipendenti uffici assegnino alla medesima un adeguato quantitativo di lavori di riparazione, attualmente assorbiti per la massima parte da altri centri; e per conoscere altresì se intenda restituire alla stazione di Salerno, come è giusto, la squadra di rialzo trasferita nel periodo fascista a Torre Annunziata ». (6949).

RISPOSTA. — « Il deposito locomotive di Salerno ha effettuato negli ultimi 6 mesi 48 mila ore lavorative per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trazione che costituiscono il suo parco, oltre a 12 mila ore per riparazioni cicliche di locomotive proprie o di altri impianti: a ciò si debbono aggiungere 740 ore lavorative per confezione pezzi di ricambio. Da quanto sopra si deduce che il deposito di Salerno è in piena attività produttiva e, qualora in avvenire dovesse diminuire, per favorevoli circostanze, il fabbisogno di ore lavorative per manutenzione corrente, l'eventuale disponibilità di manodopera sarà impiegata mediante l'invio, da altri impianti, di locomotori riparandi. Non esiste attualmente a Salerno nessuna organizzazione di impianti fissi, attrezzature e personale che possa svolgere i lavori propri di « squadra rialzo »: gli impianti delle ferrovie dello Stato riparatori di veicoli a Napoli, Torre Annunziata e Paola, affiancate all'occorrenza, dalla locale industria privata coprono largamente il fabbisogno regionale, motivo per cui non esiste nessun progetto per creare a Salerno una nuova organizzazione del genere ».

Il Ministro: MALVESTITI.

ROSELLI. — Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale. — « Per conoscere se preveda una soluzione alla dibattuta questione sindacale del contratto di lavoro degli assuntori ferroviari (non statali) fra i quali, in particolare disagio già al Ministero documentato, sono quelli della S.N.F.T. di Brescia ». (6898).

RISPOSTA. — « Ai sensi del punto b) dell'articolo 7 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le disposizioni legislative che disciplinano il trattamento giuridico del personale di aziende ferrotramviarie in concessione non si applicano al personale addetto a servizi aziendali affidati a privati appaltatori od al personale addetto a servizi che siano soltanto sussidiari dei pubblici servizi di trasporto. In tale categoria sono da comprendersi gli assuntori di stazione per i quali una regolamentazione del trattamento è sinora mancata stante che le aziende concessionarie, richiamandosi alle citate disposizioni, hanno sempre sostenuto non trattarsi di prestatori d'opera, ma di veri e propri appaltatori; conseguentemente i rapporti tra esse aziende e gli assuntori stessi debbono essere regolati esclusivamente sulla base dei singoli contratti di assuntoria. Gli interessati, allo scopo di ottenere un trattamento giuridico equiparato a quello del personale di aziende ferrotramviarie in concessione e di conseguire pertanto miglioramenti economici, hanno da tempo formulato rivendicazioni in tal senso, riferendosi in modo particolare alle disposizioni del decreto legislativo 18 ottobre 1948, n. 405, e della legge 14 febbraio 1949, n. 40, che hanno sensibilmente migliorato il trattamento degli assuntori delle ferrovie dello Stato. Questo Ministero non ha mancato di esaminare attentamente la dibattuta questione e, poiché le rivendicazioni stesse rientrano nella competenza del dicastero del lavoro, le ha già da tempo prospettate a tale amministrazione, ponendo in risalto le disagiate condizioni degli assuntori delle aziende ferrotramviarie per un eventuale miglioramento delle loro condizioni.

« Il Ministero del lavoro, in seguito all'interessamento di questa Amministrazione, ha convocato più volte, ed, in particolare recentissimamente i rappresentanti sindacali qualificati delle aziende e degli assuntori, al fine di pervenire ad una regolamentazione del trattamento giuridico della categoria. Senonché in tali riunioni le rappresentanze aziendali sono rimaste ferme sul principio che il trattamento degli assuntori deve essere discipli-

nato separatamente tra ciascuna azienda ed ogni assuntore, ammettendo per altro che, attraverso dirette intese con gli interessati nelle singole contrattazioni, possa realizzarsi un miglioramento delle regolamentazioni nei confronti degli stessi. Mentre, per tale pregiudiziale, una regolamentazione organica del trattamento degli assuntori non è stata sinora possibile; è anche da escludere che il problema possa essere risolto mediante adeguamento delle retribuzioni sulla base della citata legge 14 febbraio 1949, n. 40. Devesi infatti tener presente che le prestazioni, cui gli assuntori sono tenuti, variano da azienda ad azienda, in relazione alle caratteristiche dell'esercizio ed al programma dei servizi. Per altro non è da escludere, ad avviso di questo Ministero, che alla impostazione di una regolamentazione generale del trattamento della categoria possa pervenirsi in sede di trattative tra le contrapposte organizzazioni, adeguando il trattamento economico degli interessati alla entità del traffico svolgentesi nella stazione concessa in assuntoria. Spetta per altro al Ministero del lavoro di svolgere l'azione opportuna perché tali trattative portino ad un'equa rivalutazione delle attuali condizioni degli assuntori. Ovviamente, alla soluzione della questione in via generale è anche subordinata l'eventualità di una revisione del trattamento degli assuntori della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, esercitata dalla Società nazionale ferrovie e tramvie di Brescia ».

Il Ministro dei trasporti: MALVESTITI.

SAIJA. — Al Ministro del commercio con l'estero. — « Per sapere se è a conoscenza che l'essenza di bergamotto, il cui ciclo di produzione e scambio è regolato, ope legis, da un consorzio obbligatorio, venga, viceversa, liberamente scambiata, al punto da redigere veri e propri listini comparati sulla stampa finanziaria (vedi giornale Il Sole, 9-10 luglio 1951, 13 luglio 1951, 8 agosto 1951, 10 agosto 1951). Se, tenuto conto che per i correnti mesi di giugno, luglio e agosto non è stato distribuito alcun contingente agli esportatori e considerato che i mercati in conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento vanno sostituendo il prodotto naturale con quello artificiale e sintetico, non intenda intervenire energicamente, facendo rispettare la legge che, tutt'ora vigente, impone ai produttori il versamento dell'essenza all'ente consortile ». (5994).

RISPOSTA. — È anzitutto opportuno precisare che al Consorzio del bergamotto non

spetta il compito di regolare interamente il ciclo di produzione e di scambio dell'essenza. La legge 23 aprile 1936, n. 829, infatti, ha disposto che tutto il prodotto venga obbligatoriamente conferito per l'ammasso al detto consorzio, il quale, di conseguenza, è il solo ente legalmente autorizzatto ad effettuare il « primo collocamento » del prodotto. Nessuna disposizione vieta, però, che il prodotto abbia, dopo l'uscita dall'ammasso, ulteriori passaggi e prezzi successivi, né attribuisce al consorzio alcuna facoltà o ingerenza diretta in materia. L'ente ammassatore, in sostanza, vende il prodotto conferito a ditte italiane o estere, che direttamente lo utilizzano e ne effettuano l'esportazione. Non può escludersi che una parte del prodotto, comunque proporzionalmente assai piccola, sfugga al conferimento; è da tener presente, però, che tale fenomeno è comune ad ogni disciplina di vincolo, e che l'evasione all'obbligo di ammasso è nella specie più facile dato l'altissimo valore concentrato in piccolo e facilmente occultabile volume. In ogni modo il consorzio esercita una azione di difesa di questa produzione, regolando la quantità, la distribuzione e il prezzo di vendita dall'ammasso, secondo le esigenze e l'andamento del mercato. Non è esatto che il consorzio non abbia effettuato la distribuzione del prodotto nei mesi estivi; anzi nonostante che motivi di opportunità consigliassero un rallentamento estivo delle vendite il consorzio ha mantenuto quasi immutato il rifornimento in tale periodo, allo scopo di esercitare un'azione moderatrice sui prezzi delle successive fasi di scambio, utilizzando in anticipo le quote destinate alla costituzione di scorte. Il ricorso a surrogati, quindi, non può essere dipeso che dagli eccessi speculativi che il consorzio con la sua azione ha cercato di frenare - che hanno determinato doglianze da parte di acquirenti esteri, delle quali si sono fatti eco organi ufficiali, come gli addetti commerciali e le Camere di commercio italiane all'estero »

Il Ministro: LA MALFA.

SALA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti delle organizzazioni A.C.L.I., alle quali vengono affidati i corsi di addestramento per i disoccupati, che si rendono responsabili del mancato sussidio ai lavoratori che frequentano i corsi, così come nel caso di piana degli Albanesi (Palermo) dove da più di 40 giorni i frequentatori di agrumicoltura non ricevono il

sussidio, in quanto gli organismi dell'A.C.L.I. non fanno avere la relazione alla competente autorità più volte richiesta ». (6621).

RISPOSTA. — « Per lo svolgimento del corso di qualificazione professionale, destinato ad agrumicoltori ed olivicoltori in piana degli Albanesi, questo Ministero effettuò al centro nazionale A.C.L.I. per la istruzione professionale di Roma una prima rimessa di lire 495 mila, su un preventivo di lire 800 mila circa. Si è in grado di comunicare che una seconda rimessa, dell'importo di lire 300 mila, è stata in questi giorni effettuata dal predetto centro alla dipendente organizzazione provinciale al fine di sodisfare di ogni loro spettanza i frequentatori del corso in questione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

SAMMARTINO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere se non stia per disporre la istituzione del cantiere di lavoro invocato per i disoccupati dei comuni di Pietrabbondante e di Castelverrino (Campobasso), che intendono costruire la strada che finalmente unisca i due centri interessati, attraverso le rispettive popolose campagne, attualmente impervie e inaccessibili ». (7014).

RISPOSTA. — « Non si mancherà di prendere in considerazione la richiesta di istituzione di un cantiere di lavoro per l'allacciamento della strada Pietrabbondante-Castelverrino (Campobasso) in occasione della prossima distribuzione di fondi. Si deve, però, far presente che l'autorizzazione del cantiere in parola — il quale risulta invero già compreso nell'elenco delle opere urgenti — potrà avvenire soltando popo aver sodisfatto altre più urgenti richieste provenienti da varî comuni della stessa provincia ove, a giudizio dei competenti organi locali, la disoccupazione presenta carattere di maggiore gravità ».

Il Ministro: RUBINACCI.

SANTI. — Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale. — « Per conoscere:

1º) se è vero che i nostri emigranti in Australia sono soggetti a prestare servizio militare, nonostante la loro qualità di cittadini italiani;

2º) quali garanzie il Governo italiano ha creduto di ottenere nel recente accordo di emigrazione assistita fra l'Italia e l'Australia per evitare che cittadini servano in armi un paese straniero;

3°) in ogni caso, cosa ha fatto il Governo italiano per portare a conoscenza degli emigranti italiani in Australia gli obblighi cui essi vanno incontro in base alla legge australiana relativa al servizio militare per gli emigrati », (già orale 2908).

RISPOSTA. — "Al quesito numero 1 — Nessun obbligo di arruolamento militare sussiste a carico di cittadini italiani emigranti in Australia, come già dichiarato a suo tempo in comunicato ufficiale A.N.S.A. di questo Ministero: può sussistere un arruolamento militare volontario, ma non obbligatorio.

« Al quesito numero 3 — Non v'è, né vi poteva essere, conseguentemente, nell'Accordo di emigrazione assistita fra Italia e Australia, clausola allo scopo di evitare che cittadini italiani servano in armi un paese straniero.

« È qui il caso di richiamare i principî generali del diritto internazionale, secondo i quali opera a favore degli stranieri il generale rispetto della loro libertà personale: onde ad essi non possono essere imposte prestazioni pubbliche verso il loro Stato di residenza e nemmeno la più grave e importante quale il servizio militare obbligatorio, o altri servizi di pubblica necessità, salvo beninteso il limite della tutela dell'ordine pubblico o della incolumità pubblica. E infatti, con recente provvedimento del Governo australiano, successivo alla firma dell'Accordo di emigrazione, è stata prevista, non già la possibilità del « servizio militare », bensì una forma di « addestramento premilitare » di portata ridotta, il quale concerne esclusivamente coloro i quali abbiano compiuto il 18º anno di età, risiedendo in Australia, con l'intenzione di stabilirsi in quel paese, ed importa solamente un onere di istruzioni saltuarie di complessivi 176 giorni suddivisi in 5 anni. Comunque, anche in relazione a questa forma di addestramento, sono in corso conversazioni fra i Governi dei due paesi.

« Al quesito numero 3 — Il quesito cade in relazione alla risposta negativa data al quesito 1 ».

Il Sottosegretario di Stato: Dominedò.

TERRANOVA RAFFAELE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere: se è a sua conoscenza che il magazzino di pronto soccorso in Reggio Calabria era ed è totalmente privo di qualsiasi dotazione e di ogni pur minima attrezzatura: vale a dire privo di qualunque mezzo e materiali necessari per mettere in condizione il genio civile a tempestivamente soccorrere zone danneggiate e a

prevenire maggiori disastri; se l'assoluta mancanza del materiale di pronto soccorso nel magazzino suddetto era stata precedentemente segnalata, da chi di dovere agli organi competenti; sia nel caso, che l'anzidetta segnalazione sia stata fatta, sia nel caso che non sia stata fatta, a chi risale la diretta responsabilità della grave omissione su lamentata, omissione che, nella specie, ha aggravato i danni verificatisi nel recente nubifragio che ha colpito la Calabria; infine quali provvedimenti di ordine amministrativo, civile e penale sono stati adottati o si intendono adottare — a norma dell'articolo 28 della nostra Costituzione — nei confronti dei responsabili ». (6432).

RISPOSTA. — «Il materiale collocato nei varî magazzini di pronto soccorso compreso quello di Reggio Calabria, è andato distrutto o disperso a causa degli eventi bellici. Questo Ministero ha sempre riconosciuto la necessità di addivenire alla loro ricostruzione, ma purtroppo nessun provvedimento è stato possibile fino ad ora adottare dato che le assegnazioni di bilancio per gli interventi di pronto soccorso, sono stati così limitati, che non solo è mancata la possibilità di addivenire al rifornimento dei magazzini, ma non è stato neanche possibile, a causa della scarsezza dei mezzi finanziari, fronteggiare adeguatamente le più immediate e pressanti necessità relative ai lavori da eseguire a tutela della pubblica incolumità (come puntellamenti e demolizioni) e al ricovero dei senza tetto. Si assicura però che la questione dell'attrezzatura dei magazzini è tenuta sempre in evidenza, al fine di poter provvedere appena possibile ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

TREMELLONI. — Al Ministro dell'industria e del commercio. — « Per sapere:

- a) se rilevazioni furono compiute, e con quali risultati, sulle condizioni di logorio fisico e di logorio economico degli impianti industriali del Paese;
- b) se analoga rilevazione sia stata disposta onde conoscere il coefficiente di utilizzazione degli impianti nelle varie industrie italiane;
- c) qual'è l'azione intrapresa dallo Stato onde affrontare il problema della conoscenza dei saggi di produttività e del loro raffronto con quello di altri Paesi », (già orale 2886).

RISPOSTA. — « Poiché nella seduta nella quale fu posta detta interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole interrogante non ha partecipato ai lavori parlamentari, questo Mi-

nistero provvede ora, ai sensi del regolamento della Camera, a fornire risposta scritta. Il Ministero dell'industria e del commercio non si nasconde l'importanza che le rilevazioni proposte potrebbero assumere ai fini di una esatta conoscenza della situazione dei vari settori produttivi della Nazione, ma, contemporaneamente, non si nasconde le difficoltà di vario genere che a tali rilevazioni si frappongono. Una di tali difficoltà è quella relativa al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per le rilevazioni stesse e non ultima, almeno al momento attuale, quella della mancanza di un apposito organo alle dirette dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, idoneamente e strutturalmente attrezzato, nonché autorizzato per legge, a compiere le rilevazioni in discorso. Al riguardo questo Ministero precisa che entro i limiti delle attuali, proprie possibilità finanziarie e tecniche, ha potuto compiere, non certo su quella vasta scala indicata, alcune rilevazioni per specifici, particolari settori industriali. Ciò dimostra e conferma che il Ministero dell'industria e commercio ha avvertito ed avverte il problema sollevato ed ha cercato di dare allo stesso, se non una soluzione integrale come auspicata, almeno una impostazione realistica. Fino al momento, sono state compiute rilevazioni sulle condizioni di logorio fisico ed economico degli impianti interessanti il settore tessile (cotone, lana, seta, lino, canapa, juta).

Le relative risultanze sono regolarmente pubblicate sul *Bollettino* del Comitato carboni, edito a cura del Ministero dell'industria e del commercio e che, come è noto, pubblica notizie riguardanti molti settori produttivi. Si cita a titolo esemplificativo, il numero 3 del marzo 1950 di detto *Bollettino*, che, alle tavole 32 e successive, riporta riepiloghi e medie mensili dell'attività del macchinario del settore in discorso dal 1938 al 1949.

« Inoltre, l'apposita commissione, istituita con decreto ministeriale 21 settembre 1950, ha compiuto indagini e studi sulle condizioni nelle quali opera l'industria meccanica, sulle caratteristiche e sulla struttura dell'industria stessa, nonché sulle possibilità produttive e sulle condizioni per un riordinamento economico di tale settore. Analogamente, per quanto riguarda l'industria siderurgica, è stata condotta una rilevazione, sia per accertare lo stato fisico degli impianti, sia il coefficiente di utilizzazione degli stessi e le risultanze sono già note al Parlamento, in quanto sono contenute nella relazione che ha accompagnato il disegno di legge relativo all'« utilizzo

del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica » (Atti parlamentari del Senato della Repubblica, numeri 829 e 1798).

« Si conferma che le rilevazioni finora effettuate dal Ministero dell'industria e del commercio non implicano che solo ai settori in precedenza considerati si ferma l'attenzione di questa Amministrazione. Solo per ragioni, si ripete, di disponibilità finanziaria e di attrezzatura tecnica, hanno imposto di circoscrivere a determinati settori le rilevazioni stesse. Si precisa infine che, per il futuro, il Ministero dell'industria e del commercio, attraverso la creazione di un apposito ispettorato, il cui provvedimento istitutivo forma oggetto di avanzate, promettenti intese con le altre amministrazioni interessate si propone di compiere le indagini suggerite ».

Il Ministro: CAMPILLI.

TROISI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per conoscere se non ritenga opportuno favorire maggiormente la gelsicoltura, in modo da stimolare l'allevamento del baco da seta, contribuendo alla rinascita di una industria già fiorente nel nostro paese; ed in particolare se non consideri utile incrementare la coltura del gelso lungo le scarpate delle linee ferroviarie, offrendo così ai casellanti la possibilità di dedicare il tempo disponibile ad una attività che può essere fonte di un apprezzabile reddito ». (6969).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di richiamare l'attenzione degli ispettorati provinciali dipendenti, degli istituti interessati preposti alla sperimentazione, nonché delle rappresentanze degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, sulla necessità di svolgere in tutto il paese e specialmente nelle province nelle quali è più agevole attendersi un aripresa della gelsi-bachicoltura, una intensa propaganda ed assistenza tecnica, affinché l'allevamento dei bachi da seta sia incrementato al massimo possibile. Vive sollecitazioni in pari tempo sono state rivolte ad evitare ogni inconsulta distruzione di gelsi e a far considerare la utilità di sostituire le piantagioni, di cui si rendesse necessario l'abbattimento, con gelseti a ceppaia, dai quali impianti l'allevamento del baco da seta può trarre un sensibile giovamento economico. Allo scopo poi di sempre più incrementare la gelsicoltura questo Ministero, fin dal decorso anno, ha iniziato la distribuzione gratuita o a condizioni di particolare favore di piante di gelso sia selvatiche che innestate. Nella decorsa campagna furono distribuite

nelle province centro-meridionali ben 185.844 piantine di gelso. Dato il favore incontrato lo scorso anno, la iniziativa viene proseguita anche nella corrente campagna 1951-52 ed a tutto oggi sono pervenute richieste per oltre 170 mila piantine e si prevede che numerose altre richieste perverranno, tenuto conto che buona parte degli impianti ha luogo nella primavera. Aggiungesi che non è mancata neppure per la campagna decorsa una intensa assistenza svolta dalle stazioni bacologiche e dagli ispettorati dell'agricoltura, rivolta al perfezionamento dei sistemi di allevamento nonché alla migliore e più estesa utilizzazione, anche per il bestiame, della foglia del gelso.

« Al fine di assicurare alle province meridionali un organismo di propulsione e di coordinamento delle iniziative da attuarsi per l'incremento della bachicoltura, questo Ministero ha portato il proprio interessamento per il ripristino e funzionamento della stazione bacologica di Cosenza, dalla quale è da prevedersi un notevole perfezionamento dei sistemi praticati e una più larga diffusione dell'allevamento. In ordine a quanto prospettato per incrementare la gelsicoltura, attraverso l'impianto di gelsi lungo le scarpate delle linee ferroviarie, questo Ministero non mancherà di interessare al riguardo il dicastero dei trasporti, convenendo sulla opportunità che i terreni di pertinenza dell'amministrazione predetta siano dotati di gelsi, sia pure in via subordinata alle esigenze tecniche alle quali le scarpate devono rispondere, in modo da rendere possibile al personale addetto alla sorveglianza delle linee ferroviarie di dedicarsi con profitto all'allevamento del baco da seta durante le ore disponibili. Con l'occasione si ricorda che analoga iniziativa venne presa fin dal 1950, interessan'do il Ministero dei lavori pubblici e l'Opera nazionale combattenti, affinché lungo le strade nazionali, provinciali e comunali, le sponde dei canali, gli argini le strade interpoderali fossero collocate piante di gelso. Le amministrazioni suddette assicurarono che in accoglimento delle proposte di questo Ministero, avrebbero in ogni modo favorito le piantagioni di gelsi. Si reputa opportuno aggiungere che questo dicastero segue con particolare interesse ogni attività, sia di carattere tecnico che economico, sistemi di allevamento del baco da seta conto dell'importanza del perfezionamento dei sistemi di allevamento del baco da seta, congiunta alla individuazione di ceppi più produttivi, atti alla riduzione dei costi di produzione; come pure tenuto presente il fattore economico dal quale dipende la ripresa dell'industria bacologica ». Il Ministro: FANFANI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI